

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE - NORME CONTO CORRENTE YOUNKING

PREMESSA

Le norme contenute nel presente fascicolo "Condizioni Generali di Contratto", a disposizione del Cliente in formato salvabile e non modificabile, sono destinate a regolare i rapporti obbligatoriamente ricompresi nell'Offerta "Conto Corrente YouBanking".

Le stesse possono essere consultate, per una attenta ponderazione del loro contenuto, in fase pre-contrattuale prima di aderire all'Offerta.

Debbono invece essere obbligatoriamente "salvate" su supporto durevole qualora il Cliente intenda procedere con l'adesione all'Offerta.

Le stesse norme troveranno applicazione, per la disciplina dei rispettivi rapporti, se e in quanto il Cliente, aderente all'Offerta con le modalità indicate nelle pagine del sito internet, riceva dalla Banca conferma di apertura degli stessi mediante restituzione della Proposta di adesione debitamente accettata, nel qual caso, tali norme formeranno parte integrante e sostanziale della Proposta medesima.

Le norme di seguito riportate (nonché le loro eventuali modificazioni che verranno comunicate dalla banca al cliente) si applicano con effetto immediato ad ogni ulteriore rapporto la cui regolamentazione faccia ad esse in tutto od in parte riferimento, e che risulti aperto presso qualsiasi sportello della Banca, sia contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, sia in epoca successiva.

Sezione I – CONDIZIONI GENERALI relative al RAPPORTO BANCA - CLIENTE

Art. 1 - Diligenza della Banca nei rapporti con la clientela

1. Nei rapporti con la clientela, la Banca è tenuta ad osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell'attività svolta, in conformità a quanto previsto dall'art. 1176 cod.civ..

Art. 2 – Reclami - Mezzi di tutela stragiudiziale - Mediazione finalizzata alla conciliazione - Condizione di procedibilità

1. Nel caso in cui sorga un contrasto tra il cliente e la Banca relativamente all'interpretazione ed applicazione dei contratti relativi ai servizi prestati dalla Banca, il cliente può presentare un reclamo alla Banca con una delle seguenti modalità:
 - a mezzo lettera con consegna a mano a fronte del rilascio di ricevuta presso una qualsiasi delle filiali della Banca;
 - a mezzo lettera con invio tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo: Banco BPM SpA – Funzione Reclami – Via Polenghi Lombardo, 13 – 26900 Lodi;
 - a mezzo web, attraverso la Sezione "Contattaci" – "Reclami" del sito Internet della Banca;
 - a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: reclam@bancobpm.it;
 - a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi: reclamibancari@pec.bancobpm.it oppure reclamiinvestimenti@pec.bancobpm.it.

La Banca è tenuta a rispondere:

- entro 15 giornate operative dalla data di ricevimento, se il reclamo è relativo a servizi di pagamento. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.

- entro trenta giorni dalla data di ricevimento, se il reclamo è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari, diversi dai servizi di pagamento
- entro sessanta giorni dalla data di ricevimento, se il reclamo è relativo a servizi di investimento;
- entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento, se il reclamo è relativo a contratti e servizi assicurativi.

2. Se il cliente non è soddisfatto dell'esito del reclamo, o non ha ricevuto risposta entro il termine previsto, potrà attivare le procedure di risoluzione stragiudiziale o di mediazione per la conciliazione di seguito descritte.

Nel caso di controversie aventi ad oggetto operazioni e servizi bancari e finanziari, compresi i servizi di pagamento, nonché contratti e servizi assicurativi (**ad eccezione delle polizze che costituiscono prodotti finanziari**), il cliente potrà:

- rivolgersi, ai sensi dell'art. 128-bis del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (nel prosieguo anche "TUB"), all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), qualora la pretesa abbia un valore non superiore a Euro 100.000 se il reclamo comporta la richiesta di una somma di denaro o senza limiti di importo in tutti gli altri casi. Il ricorso deve essere sottoscritto dal cliente; può essere presentato per conto del cliente da una associazione di categoria alla quale lo stesso aderisca o da altro rappresentante a ciò autorizzato. In tali casi il ricorso è sottoscritto anche dal cliente o corredato di procura. Il ricorso è redatto utilizzando la modulistica pubblicata sul sito Internet dell'ABF e reperibile presso tutte le filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico e può essere, alternativamente: inviato direttamente secondo le modalità indicate sulla modulistica alla segreteria tecnica del collegio competente e a qualunque filiale della Banca d'Italia o presentato presso tutte le filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico. Il ricorso all'ABF non può essere proposto qualora siano decorsi più di dodici mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Se il cliente propone il ricorso di cui sopra deve darne tempestiva comunicazione alla Banca inviandole copia del ricorso con lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Ulteriori informazioni sul sistema di risoluzione delle controversie di cui all'art. 128-bis TUB sono reperibili sul sito Internet dell'Organismo (www.arbitrobancariofinanziario.it); oppure in alternativa:
- attivare, anche senza previo esperimento della procedura di reclamo di cui al comma 1, la procedura di mediazione presso l'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie - ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale (informazioni sul sito www.conciliatorebancario.it). Analoga facoltà è riconosciuta alla Banca.

Nel caso di contratti e servizi assicurativi (**ad eccezione delle polizze che costituiscono prodotti finanziari**) inoltre, il cliente potrà in alternativa rivolgersi anche all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), consultando il sito www.ivass.it, nella sezione Guida ai reclami, nel quale si possono ottenere le informazioni e la modulistica necessaria.

Nel caso di controversie aventi ad oggetto servizi ed attività di investimento il cliente potrà alternativamente:

- rivolgersi ai sensi dell'art 2 comma 5-bis D.lgs 179/2007 all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (di seguito anche "ACF") istituito con Delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016, qualora la richiesta non abbia valore superiore a Euro 500.000, non siano pendenti anche su iniziative della Banca a cui il cliente abbia aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie e la controversia riguardi la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari. Il ricorso all'ACF può essere proposto esclusivamente dal cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. Il ricorso è predisposto ed inviato all'ACF secondo le modalità rese note da quest'ultimo all'interno del proprio sito Internet. E' esclusa la possibilità di ricorso all'ACF se sono trascorsi più di dodici mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca, se la controversia ha ad oggetto danni che non sono conseguenza diretta ed immediata dell'inadempimento o della violazione da parte della Banca degli obblighi sopra citati o danni di natura non patrimoniale. Ulteriori informazioni sul sistema di risoluzione delle controversie di cui alla Delibera Consob 19602 sono reperibili sul sito Internet dell'Organismo. **Il diritto del cliente di rivolgersi all'ACF è sempre esercitabile anche qualora siano presenti nei contratti stipulati con la Banca clausole di rinuncia o clausole che consentano di devolvere la controversia ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale;** oppure in alternativa:
- attivare, anche senza previo esperimento della procedura di reclamo di cui al comma 1, la procedura di mediazione presso l'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie Bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale (informazioni sul sito www.conciliatorebancario.it). Analoga facoltà è riconosciuta alla Banca.

3. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui lo svolgimento dell'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.
4. Il cliente prende altresì atto che l'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e s.m. i. ha tra l'altro stabilito che chi intende esercitare in giudizio una azione relativa a una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente ad esperire un procedimento di mediazione ai sensi del medesimo D.Lgs. n. 28/2010, ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal D.Lgs. n. 179/2007, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis, del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. n. 385/1993, per le materie ivi regolate.
5. In relazione alla richiamata previsione di cui all'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28/2010, e in attuazione del comma 5 del medesimo articolo, i contraenti concordano sin d'ora di sottoporre le controversie che dovessero sorgere dal presente contratto all'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal **Conciliatore Bancario Finanziario** - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale.

Tuttavia, il cliente che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del consumo"), rivesta la qualità di "consumatore" sarà tenuto a esperire il procedimento di mediazione presentando la relativa domanda di mediazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR, soltanto nel caso in cui il predetto Organismo sia presente nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia, ossia nel luogo di residenza o domicilio elettivo del consumatore; pertanto, ove tale condizione non sia verificata, il cliente che rivesta la qualità di "consumatore" potrà presentare la domanda di mediazione presso altro organismo nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia, restando comunque in sua facoltà di rivolgersi ugualmente al Conciliatore Bancario Finanziario o all'Arbitro Bancario Finanziario, senza tuttavia esservi tenuto.

Sia il procedimento di cui all'art. 128-bis TUB avanti l'Arbitro Bancario Finanziario, e il ricorso ai sensi del D.Lgs. n. 179/2007 dell'ACF assolvono, al pari del procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010, alla condizione di procedibilità di cui al richiamato art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28/2010.

6. Nel rispetto della libertà di scelta dell'Organismo, i contraenti - anche dopo la sottoscrizione del presente contratto - potranno comunque concordare di rivolgersi ad un altro Organismo iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia. Resta ferma, nei limiti previsti dalla normativa, la possibilità di attivazione del procedimento di cui all'art. 128-bis del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e cioè il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, sistema stragiudiziale gestito dalla Banca d'Italia, nonché la facoltà di esperire il procedimento di cui al D.Lgs. n. 179 del 8 ottobre 2007 e cioè il ricorso all'ACF, qualora la controversia abbia ad oggetto servizi di investimento.
7. Il Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori (di seguito, il "**Regolamento sull'ODR**"), ha istituito una piattaforma europea (di seguito, la "**Piattaforma Online Dispute Resolution**" o "**Piattaforma ODR**") che agevola la risoluzione extragiudiziale delle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi online tra un consumatore residente nell'UE e un professionista stabilito nell'UE. Più precisamente, la Piattaforma ODR consiste in un sito web interattivo a cui consumatori e professionisti possono accedere gratuitamente e che si interfaccia direttamente con gli organismi di risoluzione alternativa delle controversie nazionali, di cui l'ABF e l'ACF fanno parte (di seguito, gli "**Organismi ADR**"). Oltre a fornire informazioni generali sulla risoluzione extragiudiziale delle predette controversie contrattuali, la Piattaforma ODR consente alla clientela di avviare e gestire online la procedura di reclamo avanti l'Organismo ADR prescelto mediante la compilazione di apposito modulo elettronico (a cui verrà acclusa la relativa documentazione a supporto). Pertanto, fermo quanto previsto nei precedenti commi, il cliente che sia "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie aventi ad oggetto servizi e/o prodotti venduti dalla Banca online, può rivolgersi all'Organismo ODR prescelto anche presentando reclamo tramite la Piattaforma ODR. A tal fine, il cliente può consultare il sito della Piattaforma ODR <https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=IT>.

Art. 3 - Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela

1. La Banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute nei singoli contratti dallo stesso conclusi; tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, essa può rifiutarsi di assumere l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al cliente.
2. In assenza di particolari istruzioni del cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi con diligenza adeguata alla propria condizione professionale e comunque tenendo conto degli interessi del cliente e della natura degli incarichi stessi.

3. In relazione agli incarichi assunti, la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall'art. 1856 cod.civ., è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 cod.civ., a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni e pattuizioni speciali applicabili ai singoli rapporti con il cliente.
4. Il cliente ha facoltà di revocare, ai sensi dell'art. 1373 cod.civ., l'incarico conferito alla Banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima, fatta eccezione per quanto previsto all'art. 2 comma 3 delle "Norme generali che regolano i servizi di pagamento – Contratto Quadro".

Art. 4 - Invio di corrispondenza alla Banca

1. Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del cliente, diretti alla banca, vanno fatti pervenire allo sportello presso il quale sono intrattenuti i rapporti.
2. Il cliente curerà che le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto, i mezzi di pagamento - ivi compresi i titoli di credito - nonché i documenti in genere, diretti o intestati alla banca siano compilati in modo chiaro e leggibile.

Art. 5 - Invio della corrispondenza alla clientela

1. L'invio al cliente di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca - anche relativi alle presenti condizioni - saranno indirizzati al cliente con pieno effetto all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto.
2. In mancanza di diverso accordo scritto, quando un rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l'invio degli estratti conto vanno indirizzati dalla Banca ad uno solo dei cointestatari all'ultimo indirizzo da questi indicato per iscritto e sono vincolanti ed efficaci a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.

Art. 6 - Identificazione della clientela e di altri soggetti che entrano in rapporto con la Banca

1. All'atto della costituzione dei singoli rapporti, il cliente è tenuto a fornire alla Banca i dati identificativi propri e delle persone eventualmente autorizzate a rappresentarlo, in conformità alla normativa vigente anche in materia di antiriciclaggio.
2. Al fine di tutelare il proprio cliente, la Banca valuta, nello svolgimento delle operazioni comunque connesse ad atti di disposizione del medesimo l'idoneità dei documenti eventualmente prodotti come prova dell'identità personale dei soggetti che entrano in rapporto con essa (quali portatori di assegni, beneficiari di disposizioni di pagamento, ecc.).

Art. 7 - Deposito delle firme autorizzate

1. Le firme del cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati ad operare nei rapporti con la Banca sono depositate presso lo sportello ove il relativo rapporto è intrattenuto. Salvo diverso accordo scritto, vale come firma depositata da parte del cliente quella apposta dal medesimo in sede di sottoscrizione del contratto inerente ai relativi rapporti.
2. Il cliente e i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero - previo accordo fra le parti - nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi (es. firma elettronica).

Art. 8 - Poteri di rappresentanza

1. Il cliente è tenuto a indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà alle stesse conferite.
2. Le revoche e le modifiche delle facoltà conferite alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telex, telefax, oppure la stessa sia stata presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto, e non siano trascorsi 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della predetta comunicazione; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione.
3. Salvo disposizione contraria del cliente, l'autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente alla formalizzazione del relativo contratto, non determina revoca implicita delle eventuali precedenti autorizzazioni.
4. Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere formalizzata, in deroga all'art. 1726 cod. civ., anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà conferite deve essere formalizzata da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito al comma precedente. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informarne gli altri cointestatari.
5. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.

Art. 9 - Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto

1. Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con ogni valido effetto nei confronti della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Tale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari. L'estinzione del rapporto può invece essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che dovrà avvertirne tempestivamente gli altri.
2. I cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che dovessero configurarsi, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario, ed in particolare per le obbligazioni derivanti da concessioni di fido.
3. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del rapporto, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente del rapporto. Analogo diritto di disposizione si configura in capo agli eredi del cointestatario, che sono però tenuti ad esercitare congiuntamente il predetto diritto, nonché in capo al legale rappresentante dell'incapace.
4. Nei casi di cui al precedente comma, al fine del valido ed efficace compimento degli atti inerenti al rapporto nei confronti della Banca, sarà necessaria la volontà di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi sia stata comunicata alla Banca opposizione anche solo con lettera raccomandata.

Art. 10 - Diritto di garanzia

1. La Banca è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del cliente comunque detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito - anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere verso il cliente, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria, quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi. Il diritto di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti titoli o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca e comunque non superiori a due volte i predetti crediti.
2. In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualsiasi titolo formalizzate o costituite a favore della Banca garantiranno anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona.

Art. 11 - Compensazione

1. Quando esistono tra la Banca ed il cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze italiane ed estere della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.
2. Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 cod.civ., la Banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione - rispetto all'esecuzione della quale non potrà in nessun caso eccipirsi la convenzione di assegno - la Banca darà pronta comunicazione scritta al cliente.
3. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma precedente ed all'art. 10, sino a concorrenza dell'intero credito risultante, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.
4. La facoltà di compensazione prevista nel comma 2 è esclusa nei rapporti in cui il cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206 ("Codice del consumo"), salvo diverso specifico accordo scritto con il cliente stesso.

Art. 12 - Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla clientela ed imputazione dei pagamenti

1. Tutte le obbligazioni del cliente verso la Banca, ed in particolare quelle derivanti da concessioni di fido, si intendono assunte - pure in caso di cointestazione - in via solidale e indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dal cliente stesso.
2. Qualora sussistano più rapporti di debito verso la Banca, il cliente ha diritto di dichiarare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 1193, comma 1°, cod.civ. - nel momento del pagamento quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, la Banca può imputare - in deroga all'art. 1193, comma 2°, cod.civ. - i pagamenti effettuati dal cliente, o le somme comunque incassate da terzi, ad estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dal cliente medesimo dandone comunicazione a quest'ultimo.

Art. 13 - Determinazione e modifica unilaterale delle condizioni

1. Le condizioni economiche applicate ai rapporti posti in essere sono indicate in contratto.
2. Fatto salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni e pattuizioni speciali applicabili ai singoli rapporti con il cliente e fermo restando quanto previsto dal comma 4 relativamente ai servizi di pagamento, nei contratti a tempo indeterminato la Banca può modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni, qualora sussista un giustificato motivo e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni; negli altri contratti di durata tale facoltà di modifica potrà avere ad oggetto unicamente condizioni, previste dal contratto, diverse dai tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni.
3. Le modifiche unilaterali saranno comunicate al cliente con preavviso di due mesi e s'intenderanno approvate ove il cliente non receda dal contratto entro tale termine. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente avrà diritto all'applicazione delle condizioni in vigore, senza alcuna spesa aggiuntiva.
4. Qualora le modifiche unilaterali abbiano ad oggetto la prestazione di "servizi di pagamento" disciplinati dalle "Norme generali che regolano i servizi di Pagamento – Contratto Quadro" ovvero le condizioni e le informazioni ad esso relative fornite al cliente ai sensi dell'articolo 126 quater comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, le stesse saranno comunicate al cliente, nel rispetto dell'articolo 126 sexies del medesimo Decreto, come previsto dall'articolo 15 delle "Norme Generali che regolano i Servizi di Pagamento – Contratto Quadro", con preavviso di almeno due mesi e si riterranno accettate qualora il cliente non receda entro tale termine. L'eventuale recesso avverrà senza applicazione di spese o altri oneri.

Art. 14 - Comunicazioni od ordini non presentati direttamente dal cliente

1. In tutti i casi di comunicazioni od ordini non presentati direttamente dal cliente, alla Banca incombe esclusivamente di verificare, sui documenti come pervenuti (a mezzo posta; tramite incaricati; via telefax; ecc.), la conformità delle firme con quelle depositate dal cliente o dai nominativi autorizzati a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca.

Art. 15 - Oneri fiscali e spese

1. Gli oneri fiscali che la Banca dovesse sostenere in relazione ai rapporti posti in essere con il cliente sono a carico dello stesso.
2. Sono pure ad esclusivo carico del cliente le spese che la Banca avesse a sostenere per la tutela e il recupero del proprio credito, nonché le spese conseguenti a sequestri e pignoramenti su somme, strumenti finanziari e/o valori depositati.

Art. 16 - Legge applicabile

1. I rapporti con la clientela sono regolati, salvo diverso accordo scritto, dalla legge italiana.

Art. 17 - Foro competente

1. Foro competente per eventuali controversie fra la Banca ed il cliente, relative ai rapporti di conto corrente e ad ogni altro rapporto di qualsiasi natura, è quello della Sede legale della Banca o, in alternativa, quello della dipendenza della Banca presso la quale sono costituiti i rapporti.
2. Sia il cliente che la Banca potranno altresì instaurare qualsiasi procedimento anche davanti al giudice competente nel luogo in cui è la residenza o la sede del cliente, come anche, in alternativa, davanti al giudice nel cui ambito territoriale di competenza è ubicata una qualsiasi delle dipendenze della Banca, sempreché nell'ambito della regione in cui è la residenza o la sede del cliente stesso, ovvero uno stabilimento con rappresentante del cliente autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda.
3. Se il cliente è classificato quale "consumatore", ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206 ("Codice del consumo") e s.m.i., il Cliente e la Banca convengono che il Foro competente sia quello in cui il cliente ha la residenza o il domicilio, salvo diversa previsione di legge.

NORME GENERALI CHE REGOLANO I SERVIZI DI PAGAMENTO

Sono di seguito riportate le norme che disciplinano la prestazione da parte della Banca dei servizi di pagamento rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva (UE) 2015/2366 "PSD 2 – Payment Services Directive", (nel prosieguo "Direttiva"), sue integrazioni, modificazioni e relative disposizioni di attuazione, che abroga la precedente Direttiva 2007/64/CE, cd. PSD 1.

Nell'esecuzione dei servizi di pagamento la Banca è soggetta alla vigilanza da parte della Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale 91 - 00184 Roma.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni contenute nella Sezione "Norme Generali relative agli strumenti e ai servizi di pagamento" del presente "Contratto Quadro" si applicano ai servizi di pagamento come di seguito individuati, prestati nello Spazio Economico Europeo a condizione che sia il Prestatore di servizi di pagamento del pagatore sia quello del beneficiario siano insediati nello Spazio Economico Europeo o l'unico Prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'operazione sia situato nello Spazio Economico Europeo e quando il pagamento è effettuato in Euro o nella valuta ufficiale di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo.

Gli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, commi 1 e 2, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 della Sezione "Norme Generali relative agli strumenti e ai servizi di pagamento" del presente Contratto Quadro si applicano ai servizi di pagamento in una valuta che non è quella di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo, a condizione che i Prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario siano insediati nello Spazio Economico Europeo ovvero l'unico Prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'operazione di pagamento sia insediato nello Spazio Economico Europeo, per le parti dell'operazione di pagamento ivi effettuate.

Gli articoli 2, 3, 4, 5, commi 3 e 4, 6, 7, 8, 9, 10, commi 1 e 2, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 della Sezione "Norme Generali relative agli strumenti e ai servizi di pagamento del presente Contratto Quadro" si applicano ai servizi di pagamento in tutte le valute laddove soltanto uno dei Prestatori di servizi di pagamento sia insediato nello Spazio Economico Europeo, per le parti dell'operazione di pagamento ivi effettuate.

I servizi di pagamento rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva sono i seguenti:

- a) servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
- b) servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
- c) esecuzione di operazioni di pagamento, incluso il trasferimento di fondi su un conto di pagamento presso il Prestatore di servizi di pagamento dell'Utente o presso un altro Prestatore di servizi di pagamento, anche quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata all'Utente di servizi di pagamento:
 - esecuzione di addebiti diretti, inclusi gli addebiti diretti *una tantum*;
 - esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
 - esecuzione di bonifici, inclusi gli ordini permanenti;
- d) emissione di strumenti di pagamento e/o convenzionamento di operazioni di pagamento;
- e) rimessa di denaro;
- f) Servizi di Disposizione di ordini di pagamento;
- g) Servizi di Informazione sui conti.

Si precisa che la Direttiva non si applica alle operazioni di pagamento che ricadono nel disposto dell'art. 2, comma 2 del D.Lgs. 11/2010 e s.m.i., tra le quali, in particolare, si segnalano quelle riferite:

- ad assegni e cambiali e agli altri documenti cartacei, di cui alla lettera g del D.Lgs. stesso, con cui viene ordinato al Prestatore di servizi di pagamento di mettere dei fondi a disposizione del beneficiario;
- alle operazioni collegate all'amministrazione di strumenti finanziari, di cui alla lettera i) del D.Lgs. stesso.

SEZIONE I

NORME GENERALI RELATIVE AGLI STRUMENTI ED AI SERVIZI DI PAGAMENTO

Art.1 – Definizioni

1. Ai fini del presente Contratto Quadro, s'intende per:
 - "*Banca*" la Banca che stipula il presente Contratto Quadro;
 - "*Prestatore di servizi di pagamento*" uno dei seguenti organismi: (, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, nonché, quando prestano servizi di pagamento, banche, Poste Italiane S.p.A., la Banca Centrale Europea e le banche centrali nazionali quando non agiscono in veste di autorità monetarie, altre autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali quando non agiscono in veste di autorità pubbliche;
 - "*Spazio Economico Europeo*" è formato dai 28 paesi dell'Unione Europea cui si aggiungono il Liechtenstein, la Norvegia e l'Islanda;
 - "*Consumatore*" la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (cfr. Art. 3 D.Lgs. n. 206/2005 – Codice del consumo);
 - "*cliente al Dettaglio*", la persona fisica che svolge attività professionale o artigianale; l'ente senza finalità di lucro; l'impresa che occupa meno di dieci addetti e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a due milioni di euro ("*microimpresa*");

- *"Non Consumatore"* per gli effetti del presente Contratto Quadro, il soggetto che non rientra nella categoria di "Consumatore" o di "cliente al Dettaglio";
- *"Identificativo unico"* la combinazione di lettere, numeri o simboli che il Prestatore di servizi di pagamento indica all'Utente di servizi di pagamento e che l'Utente deve fornire al proprio Prestatore di servizi di pagamento per identificare con chiarezza l'altro Utente del servizio di pagamento e/o il suo conto di pagamento per l'esecuzione di un'operazione di pagamento; ove non vi sia un conto di pagamento, l'Identificativo Unico identifica solo l'Utente del servizio di pagamento;
- *"Giornata operativa"* il giorno in cui il Prestatore di servizi di pagamento del pagatore o del beneficiario coinvolto nell'esecuzione di un'operazione di pagamento è operativo, in base a quanto è necessario per l'esecuzione dell'operazione stessa;
- *"Orari di Cut Off"*: orari limite di ricezione degli ordini di pagamento nell'arco di una giornata operativa entro i quali gli ordini si intendono ricevuti la giornata operativa stessa.
- *"Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento"* un Prestatore di servizi di pagamento che esercita il Servizio di Disposizione di ordine di pagamento
- *"Prestatore di Servizi di Informazione sui Conti"*: un Prestatore di servizi di pagamento che esercita il Servizio di Informazione sui conti.
- *"Servizio di Disposizione di ordine di pagamento"*: un servizio che dispone l'ordine di pagamento su richiesta dell'Utente di servizi di pagamento relativamente a un conto di pagamento detenuto presso un altro Prestatore di servizi di pagamento
- *"Servizio di Informazione sui conti"*: un servizio online che fornisce informazioni relativamente a uno o più conti di pagamento detenuti dall'Utente di servizi di pagamento presso un altro Prestatore di servizi di pagamento o presso più Prestatori di servizi di pagamento
- *"Utente di servizi di pagamento o "Utente"*: il soggetto che utilizza un servizio di pagamento in veste di pagatore o di beneficiario o di entrambi

Art.2 – Esecuzione delle operazioni di pagamento, autorizzazione e revoca del consenso

1. La Banca esegue per conto del pagatore operazioni di pagamento, disposte dal pagatore stesso o dal beneficiario (mediante addebito diretto) o per il tramite di quest'ultimo (mediante carta di pagamento) nonché tramite un Prestatore di Servizi di Disposizione di Ordine di Pagamento, purché debitamente autorizzate secondo le previsioni che seguono.
2. Un'operazione o una serie di operazioni di pagamento si considerano autorizzate dal pagatore quando questi ha prestato il consenso all'esecuzione delle stesse, nelle forme o con le modalità previste dai contratti relativi ai singoli servizi. Il consenso a eseguire operazioni di pagamento può anche essere prestato tramite il beneficiario o un Prestatore di Servizi di Disposizione di Ordine di Pagamento, secondo quanto previsto dal successivo art. 19 .
3. In deroga a quanto previsto dall'art. 3, 4° comma delle "Condizioni generali relative al rapporto Banca-cliente", il consenso all'esecuzione dei pagamenti è revocabile in qualsiasi momento fino a che l'ordine non sia stato ricevuto dalla Banca, secondo le previsioni di cui all'art. 3, salvo quanto disposto ai commi seguenti.
- 3bis Qualora l'operazione di pagamento sia disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite o da un Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento, il pagatore non può revocare l'ordine di pagamento dopo aver prestato il proprio consenso ad eseguire o a disporre l'operazione di pagamento al beneficiario o al Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento.
4. Nell'ipotesi di cui all'art. 3, comma 3, l'ordine può essere revocato al più tardi entro la fine della giornata operativa precedente il giorno convenuto. Nel caso di addebito diretto e fatti salvi i diritti di rimborso, il pagatore può revocare l'ordine di pagamento non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato per l'addebito dei fondi.
5. Decorsi i termini indicati nei commi precedenti, l'ordine di pagamento può essere revocato solo con il consenso dei Prestatori di servizi di pagamento interessati. Nel caso di un'operazione di pagamento disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, per la revoca dell'ordine di pagamento è necessario anche il consenso del beneficiario. In tali ipotesi, la Banca potrà addebitare le spese della revoca.

Art. 3 – Ricezione degli ordini di pagamento

1. Il momento della ricezione di un ordine di pagamento corrisponde, alla giornata nella quale l'ordine di pagamento è ricevuto dalla Banca, salvo quanto disposto ai commi che seguono. Prima del momento di ricezione dell'ordine di pagamento, il conto di pagamento del pagatore non può essere addebitato. La data valuta dell'addebito sul conto di pagamento del cliente non può precedere la Giornata Operativa in cui l'importo dell'operazione di pagamento viene addebitato sul conto stesso.
2. Se la ricezione avviene in giornata non operativa per la Banca, l'ordine s'intende ricevuto la prima giornata operativa immediatamente successiva.
3. Se, conformemente alle disposizioni impartite dal cliente pagatore, l'ordine di pagamento deve essere eseguito in una giornata determinata o dal momento in cui il pagatore ha messo i fondi a disposizione, il momento della ricezione coincide con il giorno convenuto.
4. Con riferimento alle diverse modalità tramite le quali è possibile dare disposizioni relative ai Servizi ed agli strumenti di pagamento, la Banca è operativa nelle seguenti giornate:

GIORNATE OPERATIVE				
Orario	Sportello (1)	Corporate Banking (2)	Home Banking	ATM
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato	Operativa	Operativa	Operativa	Operativa
Domenica Festivi				

(1) Lo sportello è operativo solamente se aperto. Gli sportelli aperti il sabato sono operativi solo per le operazioni SEPA.

(2) Se la filiale domiciliataria di un cliente con operatività Corporate Banking è chiusa, anche il canale si ritiene non operativo.

Nel prosieguo, con riferimento a ciascun singolo servizio e strumento di pagamento, vengono indicati gli orari limite di ricezione degli ordini di pagamento nell'arco di una giornata operativa (nel prosieguo detti anche "Orari di Cut Off") entro i quali gli ordini si intendono ricevuti la giornata operativa stessa, mentre gli ordini ricevuti dopo l'orario indicato si intendono ricevuti la giornata operativa successiva e, in questo caso, i fondi per l'operazione sono mantenuti a disposizione sul conto di pagamento fino alla giornata successiva.

- L'ordine di cui sia stata legittimamente rifiutata l'esecuzione, secondo quanto previsto nell'articolo seguente, si considera come non ricevuto.
- Fermo restando quanto indicato ai commi precedenti, nel caso in cui l'ordine di pagamento sia espresso in una valuta diversa da quella del conto di addebito/accredito, la Banca considera ricevuto tale ordine al termine della conversione valutaria.

Art. 4 – Rifiuto della Banca ad eseguire un ordine di pagamento

- La Banca comunica, telefonicamente, per iscritto o tramite canale telematico, entro il termine massimo previsto per l'esecuzione delle operazioni di pagamento come indicato nelle disposizioni a seguire, l'eventuale rifiuto di eseguire o di disporre un ordine di pagamento per un giustificato motivo (per es. mancanza o inesattezza di tutte le indicazioni necessarie, assenza o indisponibilità dei fondi, ordini di pagamento per i quali non sia possibile il rispetto della scadenza convenuta tra pagatore e beneficiario, ecc.), evidenziando, ove possibile, le motivazioni, salvo che la comunicazione sia contraria a disposizioni di diritto dell'Unione Europea o nazionali.
- La Banca non risponde della mancata comunicazione del rifiuto, nel termine sopra indicato, nel caso d'impossibilità di reperire il cliente ai recapiti comunicati.
- Il cliente prende atto e concorda che, ove il rifiuto di un ordine di pagamento sia obiettivamente giustificato, la Banca può addebitare spese ragionevoli per la comunicazione di cui al presente articolo.
- Fatto salvo quanto previsto nei precedenti commi, qualora tutte le condizioni previste dal Contratto Quadro siano soddisfatte, la Banca non può rifiutare di eseguire un ordine di pagamento autorizzato, indipendentemente dal fatto che tale ordine sia disposto dal pagatore, anche tramite un Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento, o dal beneficiario o per il tramite di quest'ultimo, salvo che ciò risulti contrario a disposizioni di diritto dell'Unione o nazionale.

Art. 5 – Tempi di esecuzione delle operazioni di pagamento

- L'importo dell'operazione di pagamento eseguita dalla Banca per conto del cliente pagatore viene accreditato sul conto del Prestatore di Servizi di Pagamento del beneficiario entro la giornata operativa successiva a quella di ricevimento dell'ordine da parte della Banca, come indicata all'art. 3.
- Il termine di cui al comma precedente, si applica anche se il pagamento è effettuato presso un soggetto incaricato della riscossione dal beneficiario ed avviene tramite bollette o altre fatture commerciali il cui pagamento libera il pagatore dall'obbligazione sottostante nei confronti del beneficiario.
- Nel caso di ordini disposti su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, la Banca trasmette l'ordine ricevuto al Prestatore di servizi di pagamento del pagatore entro i limiti di tempo convenuti tra il beneficiario e il proprio Prestatore di servizi di pagamento. Nel caso degli addebiti diretti, l'ordine viene trasmesso entro i limiti che consentano il regolamento dell'operazione alla data di scadenza convenuta, a condizione che il cliente che dispone l'ordine lo trasmetta alla Banca entro i tempi congrui in vista del rispetto del termine sopra indicato.
- Il termine di cui al comma 1 prorogato è di due giornate operative per le operazioni di pagamento che comportano conversione valutaria, nel caso in cui l'ordine di pagamento sia espresso in una valuta diversa da quella del conto di addebito.

Art. 6 – Data valuta e disponibilità dei fondi a favore del beneficiario

- Purchè non vi sia conversione valutaria o vi sia conversione valutaria tra euro e la valuta di uno stato membro dello Spazio Economico Europeo ovvero tra le valute di due stati membri dello Spazio Economico Europeo, la Banca mette a disposizione del cliente beneficiario l'importo dell'operazione

non appena questo è accreditato sul proprio conto ed essa dispone di tutte le informazioni necessarie per eseguire l'operazione ovvero nella stessa Giornata Operativa di ricezione dell'ordine di pagamento per i pagamenti gestiti da un unico Prestatore di servizi di pagamento.

Art. 7 – Blocco dello strumento di pagamento

1. Fermo restando quanto già previsto nei contratti relativi ai singoli servizi di pagamento la Banca potrà bloccare d'iniziativa l'utilizzo di uno strumento di pagamento al ricorrere di giustificati motivi connessi alla sicurezza dello strumento stesso , al sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato o, nel caso in cui lo strumento di pagamento preveda la concessione di una linea di credito per il suo utilizzo, a un significativo aumento del rischio che il pagatore non sia in grado di ottemperare ai propri obblighi di pagamento.
2. Nei casi di cui al comma precedente, la Banca informa l'utilizzatore dello strumento, per iscritto, telefonicamente o tramite canale telematico, del blocco apposto fornendo la relativa motivazione. Ove possibile, l'informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco dello strumento di pagamento o al più tardi immediatamente dopo, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell'articolo 126 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento.
3. Al venire meno delle ragioni del blocco, la Banca provvede a riattivare lo strumento o ad emetterne uno nuovo in sostituzione del precedente.

Art. 8 – Operazioni di pagamento non autorizzate o non correttamente eseguite: comunicazione alla Banca e rettifica

1. Il cliente venuto a conoscenza, sulla base delle informazioni fornite o messe a disposizione dalla Banca, di un'operazione di pagamento non autorizzata o non correttamente eseguita, ivi compresi i casi di mancata o inesatta o tardiva esecuzione delle operazioni di pagamento, ha il diritto di ottenerne la rettifica solo se comunica senza indugio per iscritto tale circostanza alla Banca.
2. La comunicazione deve in ogni caso essere effettuata entro 13 mesi dalla data di addebito, nel caso di pagamento, ovvero dalla data di accredito, nel caso di incasso. Per il cliente "non consumatore" il termine è stabilito in 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto. I suddetti termini non si applicano qualora la Banca abbia omesso di fornire o mettere a disposizione le informazioni relative all'operazione di pagamento, secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni e di requisiti informativi per i servizi di pagamento.
3. Se è coinvolto un Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento, il cliente ha il diritto di ottenere la rettifica dalla Banca a norma del primo comma del presente articolo, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 11, comma 2 bis e 25 bis, comma 1 del D. LGS 11/2010 e s.m.i..
4. Un'operazione di pagamento si intende non eseguita correttamente quando l'esecuzione non è conforme all'ordine o alle istruzioni impartite dall'Utente al proprio Prestatore di servizi di pagamento

Art. 9 – Rimborso per operazioni di pagamento non autorizzate

1. Fatto salvo l'art. 8, nel caso di operazioni di pagamento non autorizzate, la Banca rimborsa al cliente l'importo dell'operazione immediatamente e in ogni caso al più tardi entro la fine della giornata operativa successiva a quella in cui prende atto dell'operazione o riceve una comunicazione in merito, salvo che non provi che l'operazione è stata autorizzata dal Cliente. La Banca riporta il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo, assicurando che la data valuta dell'accredito non sia successiva a quella dell'addebito dell'importo. La prova della mancanza di autorizzazione è a carico del cliente, qualora rivesta la qualifica di "non consumatore".
Il rimborso di cui al comma 1 può essere sospeso dalla Banca in caso di motivato sospetto di frode, dandone immediata comunicazione per iscritto alla Banca d'Italia.
2. Il rimborso effettuato non preclude alla Banca la possibilità di dimostrare, anche in un momento successivo, che l'operazione di pagamento era stata autorizzata; in tal caso, la Banca ha il diritto di chiedere direttamente al cliente e ottenere da quest'ultimo la restituzione dell'importo indebitamente rimborsato.
3. Se l'operazione di pagamento è disposta mediante un Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento, la Banca rimborsa al cliente immediatamente e, in ogni caso, entro la fine della giornata operativa successiva, l'importo dell'operazione di pagamento non autorizzata, riportando il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo. Resta fermo, anche in questo caso, quanto previsto dal comma 2.
4. In caso di operazione di pagamento non autorizzata, se il relativo ordine di pagamento è disposto mediante un op, quest'ultimo è tenuto a rimborsare immediatamente e, in ogni caso, entro la fine della giornata operativa successiva, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla Banca, su richiesta di quest'ultima, gli importi rimborsati al cliente e, se è responsabile, anche le eventuali perdite subite. In entrambi i casi è fatta salva la facoltà del prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento di dimostrare, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10, comma 1-bis,

del D.Lgs 11 2010 e s.m.i. che, nell'ambito delle sue competenze, l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti relativi al servizio di pagamento da questo prestatore, con conseguente diritto, in questi casi, alla restituzione delle somme da quest'ultimo versate alla Banca ai sensi del presente comma.

Art. 10 – Mancata, inesatta o tardiva esecuzione di operazioni di pagamento

1. Un'operazione di pagamento è eseguita in modo corretto quando l'esecuzione è conforme all'ordine o alle istruzioni impartite dal cliente, ovvero quando sono rispettate le disposizioni del presente Contratto Quadro o dei contratti relativi ai singoli servizi, avuto riguardo ai tempi ed alle modalità di esecuzione.
2. Nel caso di operazione disposta sulla base dell' "Identificativo Unico" fornito dal cliente, la Banca è responsabile solo dell'esecuzione dell'operazione in conformità con l'Identificativo Unico, anche qualora il cliente abbia fornito informazioni ulteriori. Se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'Identificativo Unico, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto concerne il beneficiario e/o il conto indicato dall'Identificativo Unico. Se l'Identificativo Unico fornito dal cliente è inesatto, la Banca non è responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento. La Banca compie, tuttavia, sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell'operazione di pagamento. Il Prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è tenuto a collaborare, anche comunicando al Prestatore di servizi di pagamento del pagatore ogni informazione utile. Se non è possibile il recupero dei fondi, la Banca, su richiesta scritta del cliente pagatore, è tenuta a fornirgli ogni informazione disponibile che sia utile ai fini di un'azione di tutela.
3. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 2 del presente articolo e dagli artt. 8 e 13 del presente Contratto Quadro, la Banca è responsabile nei confronti del cliente pagatore della non corretta esecuzione dell'ordine, salvo che non provi – eventualmente anche al Prestatore di servizi di pagamento del beneficiario - che l'ordine è stato correttamente eseguito e che il Prestatore di servizi di pagamento del beneficiario lo ha ricevuto nei tempi previsti dall'art. 5. In tale ultimo caso, il Prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è responsabile nei confronti del beneficiario della corretta esecuzione dell'operazione di pagamento. La prova della non corretta esecuzione è a carico del cliente, qualora rivesta la qualifica di "non consumatore".
4. La Banca è responsabile nei confronti del cliente beneficiario della corretta esecuzione dell'operazione di pagamento, con riferimento al rispetto delle previsioni di cui all'art. 6. In caso di non corretta esecuzione, la Banca applica una data valuta che non può essere successiva a quella che sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.
5. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 2 del presente articolo e dagli artt. 8 e 13, quando l'operazione di pagamento è disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, la Banca è responsabile nei confronti del beneficiario stesso della corretta trasmissione dell'ordine al Prestatore di servizi di pagamento del pagatore conformemente a quanto previsto dall'art. 5, comma 3 ed è tenuta a trasmettere l'ordine di pagamento in questione senza indugio. In caso di trasmissione tardiva, la data valuta riconosciuta al beneficiario non può essere successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta dell'operazione di pagamento. La Banca, anche nel caso in cui l'ordine di pagamento sia disposto mediante un Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento, qualora sia responsabile nei confronti del cliente pagatore, rimborsa senza indugio a quest'ultimo l'importo dell'operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto, ripristinando la situazione come se l'operazione di pagamento eseguita in modo inesatto non avesse avuto luogo. La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del cliente pagatore non deve essere successiva a quella di addebito dell'importo. Tale obbligo non si applica se la Banca dimostra che il Prestatore di servizi di pagamento del beneficiario ha ricevuto l'importo dell'operazione di pagamento, anche se con lieve ritardo.
6. Qualora sia responsabile nei confronti del cliente beneficiario, la Banca mette senza indugio l'importo dell'operazione di pagamento a sua disposizione o accredita immediatamente l'importo corrispondente sul conto di pagamento del beneficiario medesimo. La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del cliente beneficiario non deve essere successiva a quella che sarebbe stata attribuita al medesimo in caso di esecuzione corretta dell'operazione di pagamento. Su richiesta del cliente, la Banca, indipendentemente dalle responsabilità di cui al presente articolo, quando un'operazione di pagamento non è eseguita o è eseguita in modo inesatto si adopera senza indugio e senza spese per rintracciare l'operazione di pagamento ed informa il cliente del risultato.

Art. 11 – Rimborsi per operazioni di pagamento autorizzate disposte dal beneficiario o per il suo tramite

1. Il cliente pagatore può chiedere il rimborso delle operazioni di pagamento autorizzate, disposte dal beneficiario, mediante addebito diretto, o per il suo tramite, entro 8 settimane dalla data dell'addebito, ovvero nel tempo convenuto con il beneficiario qualora il cliente rivesta la qualifica di "non consumatore" o di "cliente al dettaglio".
Il diritto al rimborso è condizionato alle circostanze che sia l'autorizzazione al momento del rilascio non specificasse l'importo dell'operazione, sia l'importo dell'operazione superi quello che il cliente pagatore avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi (avuto riguardo al suo modello di spesa, alle

circostanze del caso, alle condizioni del suo contratto).

Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2, nel caso di addebiti diretti di cui all'art. 1 del Regolamento UE n. 260/2012, ossia per le operazioni di addebito diretto denominate in Euro nell'ambito dello Spazio Economico Europeo, nei casi in cui sia il Prestatore di servizi di pagamento del pagatore, sia il Prestatore di servizi di pagamento del beneficiario siano situati nello Spazio Economico Europeo, ovvero nei casi in cui l'unico Prestatore di servizi di pagamento interessato dall'operazione di pagamento sia situato nello Spazio Economico Europeo, il cliente pagatore ha diritto al rimborso a prescindere dalla sussistenza delle condizioni sopra indicate; in tali casi il diritto del Prestatore di servizi di pagamento di rifiutare il rimborso non può essere esercitato.

2. Il diritto al rimborso di cui al comma precedente è escluso se il cliente pagatore ha autorizzato direttamente la Banca all'esecuzione dell'operazione di pagamento disposta dal beneficiario e, nel caso in cui l'autorizzazione sia stata data prima dell'esecuzione dell'operazione, le informazioni sulla futura operazione siano state fornite o messe a disposizione del cliente pagatore dalla Banca o dal beneficiario, almeno quattro settimane prima della sua esecuzione.
3. Nel caso di cui al primo comma, la Banca rimborsa l'intero importo dell'operazione di pagamento, ovvero comunica il rifiuto motivato del rimborso, entro dieci Giornate Operative dalla ricezione della richiesta.

In deroga a quanto previsto dall'art. 2, 2° comma delle "Condizioni generali relative al rapporto Banca-Cliente", il cliente, ove non accetti la giustificazione fornita, può presentare un esposto in Banca d'Italia ovvero ricorrere direttamente all'Arbitro Bancario Finanziario senza necessità di un preventivo reclamo alla Banca.

Art. 12 – Responsabilità del cliente per l'utilizzo non autorizzato di strumenti di pagamento

1. Fermo quanto stabilito ai successivi commi, il cliente sopporta la perdita relativa a operazioni di pagamento non autorizzate, derivante dall'utilizzo indebito dello strumento di pagamento conseguente al suo furto, smarrimento o appropriazione indebita, fino ad un importo massimo di Euro 50,00. Nel caso rivesta la qualifica di "non consumatore" il cliente sopporta l'intera perdita derivante dall'operazione.
2. Il Cliente sopporta l'intera perdita e non si applica il limite di 50 euro di cui al precedente comma qualora lo stesso abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o più dei seguenti obblighi con dolo o colpa grave:
 - a- utilizzo dello strumento di pagamento in conformità con i termini previsti nel contratto che ne regola l'emissione e l'uso. A tal fine, il cliente, non appena riceve uno strumento di pagamento, adotta tutte le ragionevoli misure idonee a proteggere le credenziali di sicurezza personalizzate
 - b- comunicazione senza indugio, secondo le modalità contrattualmente previste, alla Banca o al soggetto da questa indicato, dello smarrimento, del furto, dell'appropriazione indebita o dell'uso non autorizzato dello strumento, non appena il cliente ne venga a conoscenza.
3. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il cliente non sopporta alcuna perdita derivante dall'utilizzo di uno strumento di pagamento, smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente, effettuato dopo la comunicazione fatta alla Banca, di cui alla lettera b del comma precedente
4. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il cliente non è responsabile delle perdite derivanti dall'utilizzo dello strumento di pagamento smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente quando la Banca non abbia messo a disposizione del cliente strumenti adeguati affinché quest'ultimo possa comunicare alla stessa lo smarrimento, il furto, l'appropriazione indebita o l'uso non autorizzato dello strumento di pagamento nonché alla richiesta dello sblocco dello strumento o dell'emissione di uno nuovo, al venir meno delle ragioni che hanno portato al blocco, qualora la Banca non vi avesse già provveduto.
5. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il cliente non sopporta alcuna perdita se la Banca non esige un'autenticazione forte del cliente. Il beneficiario o il Prestatore di Servizi di Pagamento del beneficiario rimborsano il danno finanziario causato alla Banca se non accettano l'autenticazione forte del cliente.
6. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento il cliente pagatore non sopporta alcuna perdita se lo smarrimento, il furto o l'appropriazione indebita dello strumento di pagamento non potevano essere notati dallo stesso prima di un pagamento o se la perdita è stata causata da atti o omissioni della Banca.

Art. 13 – Circostanze anormali e imprevedibili

1. Le responsabilità di cui al presente Contratto Quadro sono escluse qualora ricorra il caso fortuito o la forza maggiore, ovvero quando la Banca abbia agito in conformità ad obblighi di legge.

Art. 14 – Durata del Contratto Quadro

1. Il presente contratto resterà in vigore fino a quando saranno attivi a nome del cliente, presso la Banca, rapporti, servizi o strumenti che permettono l'esecuzione di ordini di pagamento.

Art. 15 – Modifiche del Contratto Quadro

1. La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni del presente

Contratto Quadro e di quelli relativi ai singoli servizi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 126 sexies del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e, nel caso di cliente "Consumatore, solo se sussiste un giustificato motivo.

2. Le modifiche unilaterali saranno comunicate al cliente con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione proposta e si riterranno accettate qualora il cliente non receda, entro tale termine, dal rapporto che disciplina il servizio oggetto di modifica. In questo caso, il recesso avverrà senza applicazione di spese o altri oneri.
3. Fatta salva l'applicazione di quanto stabilito ai commi precedenti, le modifiche del rapporto di cambio derivanti da variazioni del tasso di cambio di riferimento convenuto nei contratti dei singoli servizi sono applicate con effetto immediato e senza preavviso.

Art. 16 – Informazioni rese dalla Banca

1. La Banca fornisce su richiesta del cliente, prima dell'esecuzione di un'operazione di pagamento, informazioni sui tempi di esecuzione e sulle spese da sostenere. Tali informazioni saranno rese in filiale ovvero telefonicamente o tramite canale telematico.
2. La Banca mette gratuitamente a disposizione del cliente, che potrà farne richiesta, il dettaglio dei pagamenti effettuati e degli incassi ricevuti su supporto cartaceo o altro supporto durevole, salvo che rivesta la qualifica di "non consumatore".
3. Qualora il cliente richieda informazioni supplementari, la Banca applica spese in misura ragionevole e proporzionata ai costi effettivamente sostenuti, salvo che il cliente rivesta la qualifica di "non consumatore".
4. In qualsiasi momento il cliente può richiedere le condizioni contrattuali, incluse le condizioni economiche, relative ai servizi di pagamento prestati, che la Banca gli fornisce su supporto cartaceo o altro supporto durevole.

Art. 17 – Spese applicabili

1. Se il Prestatore di servizi di pagamento del pagatore e quello del beneficiario sono entrambi situati nello Spazio Economico Europeo, ovvero l'unico Prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'operazione di pagamento è situato nello Spazio Economico Europeo, il pagatore e il beneficiario sostengono ciascuno le spese applicate dal proprio Prestatore di servizi di pagamento.
2. Nel caso in cui al comma precedente, il cliente pagatore non può richiedere che le spese applicate dalla Banca siano addebitate al beneficiario del pagamento.
3. La Banca, quando opera per conto del cliente pagatore, trasferisce la totalità dell'importo dell'operazione di pagamento disposta dallo stesso; quando opera per conto del cliente beneficiario, accredita l'intero importo trasmesso a favore dello stesso. Le eventuali spese previste non sono portate a decurtazione dell'importo dell'operazione, ma applicate a parte.

Art. 18 – Reclami e ricorsi extragiudiziali

1. Qualora il cliente ritenga che siano state violate disposizioni contrattuali o norme di legge relative ai servizi di pagamento, potrà ricorrere alle procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziale, in merito alle quali è data comunicazione al cliente nella documentazione informativa messa a disposizione ai sensi della normativa in materia di trasparenza bancaria.

Art. 19 - Accesso ai conti di pagamento in caso di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento

- a. Se il conto di pagamento è accessibile online, il cliente pagatore ha il diritto di avvalersi di un Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento. La prestazione di tale servizio non è subordinata all'esistenza di un rapporto contrattuale tra il Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento e la Banca.
2. Il Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento:
 - a) non detiene in alcun momento i fondi del cliente pagatore in relazione alla prestazione del servizio di disposizione di ordine di pagamento;
 - b) provvede affinché le credenziali di sicurezza personalizzate del cliente pagatore non siano accessibili ad altri fuorché al cliente pagatore stesso e all'emittente delle credenziali di sicurezza personalizzate e che esse siano trasmesse attraverso canali sicuri ed efficienti;
 - c) provvede affinché qualunque altra informazione sul cliente pagatore, ottenuta nella prestazione del servizio di disposizione di ordine di pagamento, sia fornita esclusivamente al beneficiario e solo con il consenso esplicito del cliente pagatore;
 - d) ogni volta che dispone un ordine di pagamento, si identifica presso la Banca del cliente pagatore, comunicando con quest'ultimo, il pagatore e il beneficiario in maniera sicura, in conformità a quanto previsto dall'art. 98, paragrafo 1, lett. d), della direttiva (UE) 2015/2366 e dalle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea;
 - e) non chiede al cliente pagatore dati diversi da quelli necessari per prestare il servizio di disposizione di ordine di pagamento; non usa né conserva dati né vi accede per fini diversi dalla prestazione del servizio di disposizione di ordine di pagamento e non conserva dati sensibili relativi ai pagamenti del cliente pagatore;

- f) non modifica l'importo, il beneficiario o qualsiasi altro dato dell'operazione;
 - g) quando dispone un ordine di pagamento mette a disposizione della Banca il riferimento dell'operazione di pagamento.
3. Al fine di garantire l'esercizio del diritto del cliente pagatore di avvalersi del Servizio di Disposizione di ordine di pagamento, la Banca:
- a) comunica in maniera sicura con i Prestatori di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento, conformemente all'art. 98, paragrafo 1, lett. d), della direttiva (UE) 2015/2366 e alle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea, dal momento in cui queste ultime saranno applicabili fino alla data di applicazione delle suindicate norme tecniche di regolamentazione, con riferimento alle materie disciplinate dalle stesse, continueranno a trovare applicazione le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, anche ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del D.Lgs , in quanto compatibili con le disposizioni di quest'ultimo;
 - b) immediatamente dopo aver ricevuto l'ordine di pagamento dal Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento, fornisce a quest'ultimo o mette a disposizione dello stesso tutte le informazioni sull'ordine di pagamento nonché ogni altra informazione in merito all'esecuzione di quest'ultimo disponibile alla Banca;
 - c) assicura parità di trattamento agli ordini trasmessi mediante un Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento rispetto a quelli trasmessi direttamente dal cliente pagatore, fatte salve ragioni obiettive riferibili, in particolare, ai tempi, alla priorità o alle spese applicabili.

Art. 20 - Accesso alle informazioni sui conti di pagamento e all'utilizzo delle stesse in caso di Servizi di Informazioni sui conti

- 1. Se il conto di pagamento è accessibile online, il cliente pagatore ha il diritto di avvalersi di un Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento. La prestazione di tale servizio non è subordinata all'esistenza di un rapporto contrattuale tra il Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento e la Banca.
- 2. Il Prestatore di Servizi di Informazione sui Conti
 - a) presta il proprio servizio unicamente sulla base del consenso esplicito del cliente;
 - b) provvede affinché le credenziali di sicurezza personalizzate del cliente non siano accessibili ad altri fuorché al cliente stesso e all'emittente delle credenziali di sicurezza personalizzate e che esse siano trasmesse attraverso canali sicuri ed efficienti;
 - c) per ogni sessione di comunicazione, si identifica presso la Banca, comunicando con questi e con il cliente in maniera sicura, conformemente all'art. 98, paragrafo 1, lett. d), della direttiva (UE) 2015/2366 e dalle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea;
 - d) accede soltanto alle informazioni sui conti di pagamento designati e sulle operazioni di pagamento effettuate a valere su tali conti, non richiedendo dati sensibili relativi ai pagamenti;
 - e) non usa né conserva dati né vi accede per fini diversi dalla prestazione del servizio di informazione sui conti, conformemente alle norme sulla protezione dei dati
- 3. In relazione ai conti di pagamento, la Banca:
 - a) comunica in maniera sicura con i Prestatori di Servizi di Informazione sui conti, conformemente all'art. 98, paragrafo 1, lett. d), della direttiva (UE) 2015/2366 e dalle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea, dal momento in cui queste ultime saranno applicabili. Fino alla data di applicazione delle suindicate norme tecniche di regolamentazione, con riferimento alle materie disciplinate dalle stesse, continueranno a trovare applicazione le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, anche ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del D.Lgs , in quanto compatibili con le disposizioni di quest'ultimo;
 - b) assicura parità di trattamento alle richieste di dati trasmesse dal Prestatore di Servizi di Informazione sui conti rispetto a quelle trasmesse direttamente dal cliente, fatte salve ragioni obiettive.

Art. 21 - Limiti all'accesso ai conti di pagamento del cliente da parte dei prestatori di servizi di pagamento

- 1. La Banca può rifiutare l'accesso a un conto di pagamento a un Prestatore di Servizi di Informazione sui conti o a un Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento per giustificate e comprovate ragioni connesse all'accesso fraudolento o non autorizzato al conto di pagamento del cliente da parte di tali soggetti, compresi i casi di ordini di pagamento fraudolenti o non autorizzati. In tali casi, la Banca, secondo le modalità convenute con il cliente, informa quest'ultimo del rifiuto e dei relativi motivi. Ove possibile, tale informazione è resa prima che l'accesso sia rifiutato o, al più tardi, immediatamente dopo, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell'articolo 126 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento. Al venir meno delle ragioni che hanno portato al rifiuto, la Banca consente l'accesso al conto di pagamento.

2. La Banca comunica immediatamente alla Banca d'Italia il rifiuto di cui al comma precedente, indicandone le motivazioni. La Banca d'Italia effettua le valutazioni di competenza e, ove necessario, adotta le misure ritenute opportune.
3. In ogni caso la Banca è tenuta a rifiutare senza indugio l'accesso al conto di pagamento a un Prestatore di Servizi di Informazione sui conti o a un Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento, se riceve dal cliente la comunicazione della revoca del consenso prestato ai suindicati Prestatori di servizi di pagamento. In tal caso, la Banca informa immediatamente della revoca il Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento e il Prestatore di Servizi di Informazione sui conti.

Art. 22 - Operazioni di pagamento il cui importo non sia noto in anticipo

1. Se un'operazione di pagamento basata su carta è disposta dal beneficiario o per suo tramite, senza che sia noto l'importo dell'operazione nel momento in cui il cliente pagatore presta il proprio consenso, la Banca può bloccare i fondi sul conto di pagamento del cliente pagatore solo se quest'ultimo ha acconsentito a che sia bloccato un importo predeterminato.
2. La Banca sblocca senza indugio i fondi bloccati ai sensi del comma precedente nel momento della ricezione delle informazioni concernenti l'esatto importo dell'operazione di pagamento e, al più tardi, dopo la ricezione dell'ordine di pagamento.

Art. 23 - Responsabilità per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'operazione di pagamento in caso di ordine di pagamento disposto mediante Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento

1. Fatti salvi gli articoli 8, 10, comma 2 e 13 del presente Contratto Quadro, se l'ordine di pagamento è disposto mediante un Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento, la Banca rimborsa al cliente pagatore l'importo dell'operazione di pagamento non eseguita o non correttamente eseguita e, se del caso, riporta il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione non correttamente eseguita non avesse avuto luogo.
2. In caso di operazione di pagamento non eseguita o non correttamente eseguita, se il relativo ordine di pagamento è disposto mediante un Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento, quest'ultimo è tenuto a rimborsare, immediatamente e senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla Banca, su richiesta di quest'ultima, gli importi rimborsati al cliente pagatore. Se il Prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento è responsabile per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'operazione di pagamento, risarcisce, immediatamente e senza che sia necessaria la costituzione in mora, la Banca, su sua richiesta, anche per le perdite subite. In entrambi i casi è fatta salva la facoltà del Prestatore di Servizi di disposizione di ordine di pagamento di dimostrare, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10, comma 1-bis, del D.Lgs 11/2010 e s.m.i. che l'ordine di pagamento è stato ricevuto dalla Banca conformemente all'articolo 15 D.Lgs 11/2010 e s.m.m. e che, nell'ambito delle competenze del medesimo prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti correlati alla mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'operazione di pagamento, con conseguente diritto in questi casi alla restituzione delle somme da quest'ultimo versate alla Banca.

Art. 24 - Conferma della disponibilità di fondi

1. Su richiesta del Prestatore di Servizi di Pagamento emittente strumenti di pagamento basati su carta, la Banca conferma senza indugio se sul conto del cliente pagatore vi è la disponibilità dell'importo richiesto per l'esecuzione dell'operazione di pagamento, purché:
 - a) al momento della richiesta il conto del cliente pagatore sia accessibile online;
 - b) il cliente pagatore abbia prestato il consenso esplicito alla Banca a rispondere a richieste di conferma da parte di uno specifico Prestatore di servizi di pagamento in merito alla disponibilità sul conto di pagamento del cliente pagatore medesimo dell'importo corrispondente a una determinata operazione di pagamento basata su carta;
 - c) il consenso di cui alla lettera b) sia stato prestato anteriormente alla prima richiesta di conferma.
2. Il Prestatore di Servizi di Pagamento di cui al comma 1 può chiedere la conferma di cui al comma 1, quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) il cliente pagatore ha prestato il consenso esplicito al Prestatore di Servizi di Pagamento a richiedere la conferma di cui al comma 1;
 - b) il cliente pagatore ha disposto l'operazione di pagamento utilizzando uno strumento di pagamento basato su carta emesso dal Prestatore di Servizi di Pagamento;
 - c) prima di ciascuna richiesta di conferma, il Prestatore di Servizi di Pagamento si autentica presso la Banca e comunica in maniera sicura, conformemente a quanto previsto dall'art. 98, paragrafo 1, lettera d), della direttiva (UE) 2015/2366 e dalle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea.
3. La conferma di cui al comma 1 consiste esclusivamente nella risposta positiva o negativa e non può essere memorizzata o utilizzata per scopi diversi dall'esecuzione dell'operazione di pagamento per

cui è stata chiesta. La conferma non può consistere nell'estratto del saldo del conto e non può consentire alla Banca di bloccare i fondi sul conto di pagamento del cliente pagatore.

4. Il cliente pagatore può chiedere alla Banca di comunicargli l'avvenuta identificazione del Prestatore di servizi di pagamento che ha chiesto la conferma e la risposta che è stata fornita.
5. Il presente articolo non si applica a operazioni di pagamento disposte tramite strumenti di pagamento basati su carta su cui è caricata moneta elettronica.

SEZIONE II

SICUREZZA DEI PAGAMENTI VIA INTERNET

Fatte salve le disposizioni di cui alle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento" nonché di quelle particolari relative ai singoli strumenti di pagamento contenute nel presente Contratto Quadro, si disciplinano nella seguente sezione le norme specifiche attinenti alla sicurezza dei pagamenti effettuati dal cliente tramite i Servizi di Internet Banking offerti dalla Banca. Il distinguo fra i clienti "consumatori" e "non consumatori" è qui riferito alle peculiarità dei rispettivi servizi di Internet Banking che la Banca offre a tali tipologie di clientela; è fatto sempre salvo, quindi, quanto disciplinato nel contratto del servizio che il cliente sottoscrive, ove diverso da quello di regola offerto al tipo di cliente.

Art. 1 – Pagamenti via Internet tramite utilizzo dei servizi di Internet Banking offerti dalla Banca

1. Il cliente, previa sottoscrizione dell'apposito contratto, può accedere ai servizi di Internet Banking offerti dalla Banca per effettuare pagamenti via Internet. Con la presa visione del presente Contratto Quadro, il Cliente è quindi pienamente consapevole di poter effettuare pagamenti utilizzando tali servizi
2. Per poter effettuare in sicurezza pagamenti tramite l'utilizzo dei servizi di Internet Banking messi a disposizione dalla Banca, il cliente deve accedere alla rete Internet mediante proprie apparecchiature, quali personal computer, modem, browsers e quanto altro, con tutti gli strumenti software necessari per garantire la sicurezza del predetto collegamento. Il cliente deve quindi attivare e mantenere sempre aggiornati antivirus, firewall, filtri di posta indesiderata e antispam, antimailware e sistemi di protezione sul computer da cui si accede ai suddetti servizi nei modi descritti al successivo art. 2.

Art. 2 – Accesso ai servizi di Internet Banking con credenziali di sicurezza personalizzate

1. Per effettuare l'accesso ai servizi di Internet Banking tramite l'apposita pagina presente sul sito www.bancobpmspa.it, il cliente deve utilizzare:
 - il codice identificativo (utente) assegnato dalla Banca,
 - il codice segreto statico (personalizzato dal cliente),
 - un codice dinamico usa e getta ottenuto tramite il dispositivo di sicurezza OTP (o Token) ("autenticazione forte" del cliente).Il codice segreto statico è strettamente personale, va conservato con cura e non deve essere comunicato a nessuno.
2. Al primo accesso è necessario personalizzare il codice segreto statico inizialmente fornito dalla Banca, che sarà valido per i successivi accessi. L'errato inserimento/riconoscimento del codice segreto per più volte consecutive, comporta il blocco temporaneo dell'accesso al servizio, che potrà essere sbloccato chiamando il servizio di assistenza clienti ai numeri indicati all'art. 7 e seguendo la procedura di sicurezza che verrà indicata. La Banca non farà mai richiesta, né tramite operatore telefonico né con una *e-mail*, di tale codice segreto e si consiglia di cambiarlo periodicamente (almeno ogni 30 giorni) accedendo direttamente ai servizi, ed evitando infine di utilizzare le funzionalità di memorizzazione automatica delle credenziali.
3. Il Dispositivo di Sicurezza (o Token), fornito dalla Banca sotto forma di Token fisico, o come applicazione (Token software), previa installazione di "You App" sul proprio device, fornisce il codice dinamico OTP (One Time Password) con validità limitata nel tempo e utilizzabile una sola volta. Il codice dinamico viene richiesto in ogni caso in cui sia necessario utilizzare la cosiddetta "autenticazione forte" del cliente (ad es.: accesso al proprio conto on line, conferma delle operazioni di pagamento, accesso o modifica dei dati sensibili relativi ai pagamenti o dei massimali previsti, utilizzo di carte prepagate della Banca per eseguire pagamenti su siti protetti da sistemi anti-frode, ecc.). Ciascun dispositivo fisico è identificato da un numero di serie personale ed univoco, genera una sequenza di codici determinati e ha una durata massima oltre la quale cessa di funzionare e deve essere sostituito rivolgendosi alla propria filiale. Se in fase di inserimento i codici dinamici non sono riconosciuti come corretti, è necessario contattare l'Assistenza Clienti ai numeri indicati all'art. 7 per le opportune verifiche tecniche.

Al fine di evitare malfunzionamenti o deterioramenti ovvero danneggiamenti, è opportuno che il dispositivo di sicurezza OTP sia custodito e conservato con la medesima attenzione riservata ad apparecchiature elettroniche quali cellulari, telecomandi, ecc..

4. Una volta effettuato l'accesso, i servizi di Internet Banking prevedono un tempo massimo di inattività, trascorso il quale la mancata operatività determina automaticamente l'interruzione della connessione ("*Time Out*") e la chiusura della sessione. Dopo ogni *Time Out*, per ricominciare ad utilizzare i servizi è necessario effettuare un nuovo accesso.
5. I clienti "consumatori" hanno inoltre la possibilità di identificarsi mediante un certificato digitale di sicurezza (componente *software*), ovvero un "documento di identità" rilasciato da una pubblica autorità, da utilizzare al posto del dispositivo OTP. Infatti, una volta effettuato lo scarico e l'installazione del certificato sul proprio PC, il cliente può accedere al servizio di Internet Banking in modo parimenti sicuro. Per scaricarlo, è necessario entrare nel servizio di Internet Banking utilizzando le credenziali disciplinate al comma 1 e seguire la procedura guidata.

Art. 3 - Inoltro e autorizzazione delle operazioni di pagamento e relative informazioni

1. Per inoltrare e autorizzare un'operazione di pagamento tramite i servizi di Internet Banking e ottenere informazioni al riguardo, il cliente deve seguire la seguente procedura:
 - accede al servizio secondo le modalità indicate nelle presenti norme;
 - compila nell'apposita sezione dispositiva i dati richiesti per l'operazione di pagamento;
 - conferma l'operazione di pagamento, come da maschera di riepilogo, tramite digitazione del codice dinamico prodotto dal dispositivo di sicurezza OTP e/o inviato con un messaggio SMS al numero indicato dal cliente, per autorizzarne l'invio;
 - verifica l'esito della disposizione di pagamento.
2. Le disposizioni impartite tramite i servizi di Internet Banking s'intendono autorizzate dal cliente quando sono trasmesse alla Banca in esito positivo alla procedura di autenticazione richiesta, effettuata mediante l'uso delle credenziali di sicurezza assegnate. Quindi, per dare corso (alle operazioni e alle istruzioni ricevute entro la disponibilità del cliente), la Banca verifica unicamente la conformità di codici e credenziali. Ove previsto, sotto determinate soglie il cliente può disporre operazioni senza che venga richiesto alcun ulteriore codice dispositivo dinamico.
3. Le operazioni di pagamento possono essere disposte entro i limiti massimi applicati dalla Banca ai servizi (per pagamenti effettuati tramite carte, bonifici, mandati elettronici e moneta elettronica), ovvero:
 - Clienti "consumatori"
 - un importo complessivo pari a 500.000 Euro al mese,
 - Clienti "non consumatori"
 - un importo massimo fino a 1 miliardo di Euro per ogni singolo pagamento.Tramite le apposite funzioni messe a disposizione nei servizi stessi è consentito al cliente abbassare ulteriormente tali limiti o disattivare del tutto la funzionalità di pagamento via Internet passando alla funzionalità solo informativa.
4. Per ottenere informazioni relative alle operazioni eseguite, inclusi gli esiti e i saldi contabili in tempo reale (compatibilmente con i termini temporali del servizio stesso), tramite i servizi il cliente può attivare le apposite funzionalità di avviso via SMS e/o e-mail, attraverso le quali sarà informato della messa a disposizione della relativa documentazione nella propria Posta Personale del Servizio.

Art. 4 - Blocco di singole operazioni o dei servizi di pagamento

1. La Banca nei casi in cui, attraverso strumenti di diagnosi delle disposizioni inviate dalla clientela tramite i prodotti di Internet Banking, rilevi casistiche non conformi alla normale operatività del cliente e/o anomalie attinenti la sicurezza dello strumento, si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione delle operazioni disposte dal cliente o di bloccare temporaneamente tali Servizi di pagamento, come disciplinato agli artt. 4 e 7 delle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento" del presente Contratto Quadro, dandone tempestiva comunicazione al cliente e, ove il caso, contattandolo direttamente per le opportune verifiche, come disciplinato ai successivi commi.
2. Laddove il blocco riguardi una singola disposizione, la Banca provvede a contattare il cliente al fine di richiedere allo stesso la validità della disposizione inserite. In caso di esito positivo della verifica, l'operazione verrà sbloccata ed eseguita, mentre in caso di esito negativo, l'operazione di pagamento risulterà non autorizzabile e verrà annullata.
3. Nel caso in cui la filiale non riesca a prendere contatto con il cliente
 - se cliente "consumatore", quest'ultimo può a sua volta attivarsi per richiedere l'immediato sblocco dell'operazione chiamando l'Assistenza Clienti ai numeri più sotto indicati all'art. 7,
 - se cliente "non consumatore", la Banca procederà con l'esecuzione della disposizione attuando tutte le precauzioni previste dalle proprie strutture di prevenzione frodi.

Art. 5 - Procedure previste in caso di perdita o furto di credenziali e dispositivi di sicurezza per l'accesso e l'esecuzione delle operazioni

1. Quando il cliente non ricorda più il suo codice identificativo o il codice segreto personalizzato può recuperarli seguendo le istruzioni presenti nella pagina di accesso al servizio oppure contattando direttamente l'Assistenza Clienti ai numeri più sotto indicati all'art. 7. Se l'utenza non risulta già bloccata, il cliente "consumatore" può recuperare tali codici anche tramite il servizio stesso, dall'apposita sezione presente nella pagina di accesso.
2. In caso di furto o smarrimento dei codici di sicurezza, oppure in caso di fondato timore che terzi ne siano venuti a conoscenza, per impedire eventuali tentativi di accesso, il cliente deve:
 - richiedere immediatamente il blocco del servizio chiamando l'Assistenza Clienti;
 - effettuare una denuncia presso le autorità competenti;
 - recarsi poi in filiale con copia della denuncia.

Art. 6 - Procedure previste in caso di abuso riscontrato o sospetto delle operazioni

1. Nel caso il cliente riscontri o anche semplicemente sospetti un abuso rispetto le operazioni effettuate, deve immediatamente bloccare l'accesso al suo servizio di Internet Banking, dall'apposita sezione del sito (se cliente "consumatore") oppure chiamando l'Assistenza Clienti ai numeri indicati al successivo art. 7.
2. Ad ogni modo sarà poi cura del cliente sporgere apposita denuncia presso le autorità competenti e portarne copia in filiale. Ai fini del rimborso dell'operazione fraudolenta, si applicano modalità , tempistiche e condizioni disciplinate dagli 'artt. 8 e 12 delle "Norme Generali relative agli strumenti ed ai servizi di Pagamento" del presente Contratto Quadro.

Art. 7 – Canali di comunicazione Banca - cliente

1. I servizi di Internet Banking sono messi a disposizione dalla Banca per il tramite di un canale protetto e sicuro. L'accesso ai servizi tramite il sito www.bancobpmspa.it è infatti codificato con apposito pacchetto di crittografia, quindi il cliente si trova in un ambiente sicuro se nell'indirizzo di navigazione è presente la lettera s (<https://>) e/o vi è un lucchetto (nella barra indirizzo del *browser*).
2. Oltre che operare per il tramite dei servizi, il cliente, per tutte le occorrenze conoscitive, operative e di segnalazione, può contattare il servizio di Assistenza Clienti ai seguenti recapiti:

Clienti "consumatori"

- dall'Italia (con telefono fisso o cellulare) al numero verde **800 024 024**
- dall'estero al numero **+39 045 96 02 800**
- via *e-mail* all'indirizzo **assistenza.clienti@bancopopolare.it**

dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e sabato dalle 8 alle 13; il canale *e-mail* è comunque attivo in qualsiasi fascia oraria, gli operatori risponderanno nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 2 giorni lavorativi.

Clienti "non consumatori"

- dall'Italia al numero verde **800.607.227**
- dall'Estero al numero **+39 045.82.61.705**
- al numero della propria filiale di riferimento (negli orari di apertura, per sblocco operazioni)
- in lingua inglese al numero **+39 045.82.61.720**

dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 18:30.

3. Per prevenire episodi fraudolenti il cliente viene contattato solo telefonicamente dalla sua filiale o da un operatore dell'Assistenza dopo aver effettuato alcune disposizioni (ad es. per bonifici inseriti per importi più alti rispetto l'ordinaria operatività oppure per verifiche su movimenti ritenuti sospetti). Occorre quindi prestare attenzione alle *e-mail* sospette e cancellare quelle che contengono richieste di verifica, modifica, sblocco dei codici personali.

Art. 8 - Componenti software fornite dalla Banca

1. Oltre al Dispositivo di Sicurezza (o token), di cui al comma 3 dell'art. 2 e alla componente software consistente nel Certificato digitale, di cui al comma 5 dell'art. 2, la Banca mette a disposizione del cliente "non consumatore" l'installazione di componenti software quali:
 - il programma *Schedulatore*, che gli consente l'esportazione guidata sulle proprie dotazioni *hardware/software* dei flussi di dati presenti sul suo servizio di Internet Banking, e viceversa, il tutto come meglio dettagliato nel contratto del servizio;
 - il programma *Convertitore*, che permette di convertire i flussi dispositivi prodotti dal gestionale del cliente nei nuovi standard XML definiti dal consorzio interbancario (C.B.I.).
2. Tali componenti sono fornite tramite apposita struttura tecnica della Banca (Società del Gruppo) che ha acquisito licenza in uso dei *software* da fornitore esterno con facoltà di concedere in uso gli stessi alla clientela. Al cliente è quindi vietata qualsiasi attività di modifica, traduzione, *reverse engineering*, decompilazione, copiatura e/o qualsiasi altra attività di modificazione dei programmi. In particolare, è fatto espresso divieto al cliente di effettuare le operazioni di cui all'art.64 *bis* lett. a) e b) L. 633/1941, inclusa la correzione degli errori, senza la preventiva autorizzazione scritta della struttura tecnica. Il cliente si impegna inoltre a mantenere segreto il contenuto dei programmi e della relativa documentazione tecnica.

Art. 9 - Responsabilità e oneri della Banca e del cliente nell'uso dei servizi di pagamento via Internet

1. È responsabilità della Banca, prima di autorizzare l'accesso ai servizi di pagamento via Internet, sottoporre i Clienti - in filiale o a distanza presso struttura centrale preposta (Contact Center) - a procedure di adeguata verifica e identificazione in linea con la normativa europea antiriciclaggio, con registrazione di validi documenti di identità e relative informazioni.
2. È onere della Banca:
 - rendere accessibile i servizi di pagamento soltanto previa autenticazione forte del cliente e con tutte le limitazioni più sopra previste in ordine tentativi di accesso, validità dei codici identificativi e delle sessioni dei servizi di pagamento;
 - attivare prima dell'autorizzazione finale del pagamento, meccanismi per il monitoraggio delle operazioni volti a prevenire, rilevare e bloccare il traffico dei pagamenti fraudolenti,
 - proteggere i dati sensibili relativi ai pagamenti, ove conservati, trattati o trasmessi.
3. Inoltre è onere della Banca non solo valutare adeguatamente se e quanto possono rivelarsi necessarie modifiche alle misure di sicurezza esistenti, alle tecnologie utilizzate e alle procedure o ai servizi resi, ma anche tener conto del tempo necessario per mettere in atto le modifiche e adottare i provvedimenti provvisori necessari per ridurre al minimo gli incidenti di sicurezza e le frodi, nonché i potenziali effetti pregiudizievoli.
4. Il cliente è tenuto a custodire con ogni cura le credenziali di sicurezza personalizzate (Codice Identificativo e codice segreto), ivi compreso il Dispositivo di Sicurezza (o Token), di cui all'art. 2, comma 3, e, in caso di smarrimento o sottrazione, deve attivarsi con tempestività, come sopra previsto all'art. 5 comma 2.
5. Per effettuare i pagamenti via Internet tramite i servizi di Internet Banking della Banca, il cliente è tenuto ad operare nei limiti del saldo disponibile del rapporto ed è suo onere verificare la corretta esecuzione delle disposizioni impartite tramite il servizio.

SEZIONE III

SERVIZI E STRUMENTI DI PAGAMENTO: CARATTERISTICHE E NORME PARTICOLARI

Di seguito - suddivisi in due categorie a seconda che gli strumenti consentano l'esecuzione di operazioni disposte su iniziativa o "del pagatore" o "del beneficiario" - vengono elencati, in ordine alfabetico, gli strumenti che possono essere utilizzati tramite i diversi servizi per effettuare disposizioni di pagamento rientranti nell'ambito della Direttiva, specificando per ciascuno di essi le caratteristiche, l'Identificativo Unico, gli *Orari di Cut Off* e, ove del caso, le eventuali "Norme Particolari" che integrano e/o modificano quanto indicato nelle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento".

Il cliente potrà richiedere l'attivazione di ulteriori servizi/strumenti di pagamento, inclusi nell'ambito di applicazione della direttiva, che tempo per tempo saranno resi disponibili dalla Banca, ovvero disporre ordini di pagamento in relazione a ciascuno degli stessi, secondo le modalità indicate nei rispettivi testi contrattuali che saranno, preventivamente all'adesione, sottoposti al cliente per verifica e accettazione dei rispettivi termini di erogazione e correlate condizioni economiche.

Sottosezione I – servizi di pagamento che danno origine ad operazioni di pagamento disposte su iniziativa del pagatore

BOLLETTINO BANCARIO FRECCIA

Art. 1 - Oggetto e caratteristiche dello strumento

1. Il "Bollettino Bancario Freccia" è costituito da un modulo standardizzato, precompilato e pagabile presso qualsiasi sportello bancario (di seguito, il "Bollettino").
L'azienda creditrice (o la banca della stessa, su sue istruzioni) stampa ed invia al debitore il Bollettino precompilato in tutte le sue parti sia in chiaro che codificate.
Il debitore effettua il pagamento esibendo l'apposito Bollettino presso qualsiasi sportello bancario, indipendentemente dalla tenuta o meno di un conto corrente; ove lo sportello coincida con quello presso il quale il debitore ha il conto corrente, il pagamento può essere eseguito mediante addebito in conto.

2. La banca che ha ricevuto il pagamento (banca "esattrice") rilascia apposita documentazione di quietanza al debitore e, sulla base dei dati rilevati, genera e invia alla banca del creditore (banca "tesoriera") un messaggio elettronico contenente gli estremi dell'avvenuto pagamento.

La banca "tesoriera" effettua l'accredito e comunica l'avvenuto pagamento, fornendo un rendiconto al creditore con modalità elettroniche ovvero con modalità tradizionali.

Art. 2 - Identificativo Unico

1. L'Identificativo Unico che consente al debitore di pagare un Bollettino è costituito dal Bollettino stesso o, se pagato tramite modalità telematiche, dal "Numero Bollettino" e dalle Coordinate Bancarie del Beneficiario (codice IBAN).
2. Qualora il beneficiario (creditore) intenda far produrre/inviare le disposizioni alla banca, lo stesso deve fornire un insieme di dati anagrafici e di domiciliazione secondo uno specifico "tracciato informatico" che viene concordato all'atto della sottoscrizione da parte del cliente creditore di un apposito contratto relativo ai "Servizi di Incasso/Portafoglio".

Art. 3 - Tempi di esecuzione e Orari di Cut Off

1. Le disposizioni tramite Bollettino vengono eseguite nella giornata operativa di ricezione (così come definita all'art. 3 delle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento") tenendo conto dei seguenti Orari di Cut Off:

Orari di Cut Off					
Strumento di Pagamento	Giornata operativa	Modalità di esecuzione tramite:			
		Sportello	Corporate Banking (**)	Home Banking	ATM
Bollettino Bancario Freccia (*)	Feriale	16.45 (lato passivo)	16.00 (lato passivo)	18.00 (lato passivo)	Canale attualmente non abilitato allo Strumento
	Semifestiva	13.15 (lato passivo)	08.30 (lato passivo)	13.15 (lato passivo)	

(*) Con "lato attivo" sono indicati gli Orari di Cut Off entro i quali il beneficiario deve far pervenire le disposizioni alla Banca. Con il termine "lato passivo" si intendono invece gli Orari di Cut Off che deve rispettare il cliente pagatore. Quando non è indicata alcuna precisazione, si intende che l'orario è valido sia "lato passivo" sia "lato attivo".

(**) Per le disposizioni inviate tramite la rete CBI l'orario è riferito al momento in cui il flusso è ricevuto dalla Banca, in qualità di "Banca Passiva".

Art. 4 - Rimando alle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento"

1. Non esistono deroghe a quanto già indicato nelle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento", con riferimento alle quali si richiama l'attenzione in particolare sul comma 2 dell'art. 5 per quanto concerne i "tempi di esecuzione".

BONIFICO

Art. 1 - Oggetto e caratteristiche dello strumento

1. Il "bonifico" è un servizio di pagamento che comporta l'accredito sul conto di pagamento di una persona fisica o giuridica denominata "beneficiario" tramite un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento effettuate a valere sul conto di pagamento di una persona fisica o giuridica denominata "Ordinante" ed eseguite dalla Banca del "Ordinante", sulla base di un'istruzione impartita da quest'ultimo.

2. Le disposizioni possono essere eseguite tramite differenti tipologie di Bonifici che possono essere identificati in:

- *bonifico interno (o ns. banca)*

bonifico effettuato in euro quando il conto del beneficiario è intrattenuto dalla medesima banca presso la quale è intrattenuto il conto dell'ordinante; al suo interno è ricompreso anche il "giroconto" che è ulteriormente caratterizzato dal fatto che pagatore e beneficiario sono il medesimo soggetto;

- *bonifico altra banca (SEPA CT)*

bonifico effettuato in euro all'interno dell'area SEPA, quando il conto del beneficiario è intrattenuto presso una banca differente da quella presso la quale è detenuto il conto dell'ordinante;

- *bonifico di importo rilevante (BIR)* bonifico di importo superiore ai 500.000 euro; inoltrato al sistema tramite un canale particolare, che si contraddistingue rispetto al canale SEPA in quanto la somma viene regolata in un breve lasso di tempo e comunque in giornata;
- *bonifico urgente* quando il pagatore richiede espressamente che l'importo venga riconosciuto al beneficiario nella medesima giornata operativa di disposizione; viene utilizzato il medesimo canale di trasmissione al sistema usato dal "BIR";
- *bonifico Estero* effettuato o in una divisa diversa dall'euro od in euro ed il conto del beneficiario è intrattenuto presso una banca al di fuori dell'ambito SEPA;
- *bonifico estero "Same Day"* bonifico estero avente caratteristiche di "urgenza" e, cioè, con la richiesta che l'importo sia riconosciuto al beneficiario in tempi più rapidi di quelli indicati all'art. 5 delle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento".

3. Le diverse tipologie di bonifici possono generare all'interno dei servizi di utilizzo delle tariffazioni differenti, contrattualmente previste.
All'interno delle diverse tipologie i bonifici possono essere disposti quali "ordini permanenti" e cioè per importi e date prefissate, fino a revoca da parte dell'ordinante, o per scadenza naturale del contratto sottoscritto.
Inoltre, possono essere previste tipologie di bonifici particolari in base a specifiche leggi/normative tempo per tempo vigenti, tra le quali a titolo esemplificativo, si segnala: bonifici per ristrutturazione edilizia e/o risparmio energetico.

Art. 2 - Identificativo Unico

1. L'Identificativo Unico per i bonifici è costituito dal codice IBAN (International Bank Account Number), che consente di identificare in modo univoco il conto di accredito del beneficiario.
2. Le modalità per disporre un bonifico possono tempo per tempo differenziarsi da canale a canale, ma le informazioni che l'ordinante pagatore deve fornire alla banca sono le seguenti:
 - a) IBAN del proprio conto di pagamento da addebitare;
 - b) importo del bonifico;
 - c) IBAN del conto di pagamento del beneficiario da accreditare (o altri codici identificativi per bonifici per i quali non sia previsto IBAN");
 - d) dati del beneficiario (nome e cognome o ragione sociale e/o altre informazioni - quali indirizzo completo - eventualmente richieste
 - e) causale;
 - f) la data esecuzione richiesta
3. Per quanto detto al comma 1 del presente articolo, qualora ci sia contrasto tra il codice IBAN ed i dati del beneficiario di cui al punto d) del precedente comma 2, prevale comunque il codice IBAN e la Banca è esonerata da qualsiasi ulteriore controllo. Resta fermo quanto previsto dall'art. 10, comma 2, delle "Norme generali relative agli strumenti ed ai servizi di pagamento" del presente Contratto Quadro.

Art. 3 - Tempi di esecuzione ed orari di Cut Off

1. Il bonifico viene eseguito, ossia addebitato sul conto corrente del cliente pagatore, nella giornata operativa di ricezione (così come definita all'art. 3 delle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento") tenendo conto dei seguenti Orari di Cut Off:

Orari di Cut Off					
Strumento di Pagamento	Giornata operativa	Modalità di esecuzione tramite:			
		Sportello	Corporate Banking (*)	Home Banking	ATM
Bonifico interno	Feriale	16.45	13.00	18.00	Canale attualmente non abilitato allo Strumento
	Semifestiva	13.15	10.00	18.00	

Bonifico altra banca (SEPA CT) Bonifico < 10.000 €	Feriale	16.45	13.00	18.00	Canale attualmente non abilitato al servizio
	Semifestiva	13.15	10.00	18.00	
	Feriale	16.45	13.00	15.00	
	Semifestiva	13.15	10.00	11.30	
BIR Bonifico urgente	Feriale	15.00	11.00	Canale attualmente non abilitato al servizio	Canale attualmente non abilitato al servizio
	Semifestiva	12.00	08.30		
Bonifico estero	Feriale	15.30	13.00	Canale attualmente non abilitato al servizio	Canale attualmente non abilitato al servizio
	Semifestiva	13.15 (**)	10.00		
Bonifico estero Same Day	Feriale	11.00	10.00	Canale attualmente non abilitato al servizio	Canale attualmente non abilitato al servizio
	Semifestiva	11.00	Funzione non disponibile		

(*) Per le disposizioni inviate tramite la rete CBI l'orario è riferito al momento in cui il flusso è ricevuto dalla Banca, in qualità di "Banca Passiva".

(**) Il Bonifico si intende comunque ricevuto (e conseguentemente eseguito) la prima giornata operativa successiva.

Art. 4 – Rimando alle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento"

- Non esistono deroghe a quanto già indicato nelle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento", con riferimento alle quali, per quanto riguarda i bonifici che possono subire una conversione valutaria, si richiama l'attenzione in particolare sul:
 - comma 6 dell'art. 3 per quanto concerne la "ricezione degli ordini di pagamento";
 - art. 5 per quanto concerne i "tempi di esecuzione";
 - art. 6 per quanto concerne la "disponibilità dei fondi a favore del beneficiario".

CARTE DI PAGAMENTO

Art. 1 - Oggetto e caratteristiche dello strumento

- Le Carte di Pagamento sono uno strumento di pagamento che consente al titolare di effettuare in Italia e all'estero (se la carta è collegata a circuiti internazionali), operazioni di prelievo di contante da sportelli automatici (ATM: Automatic Teller Machine) di qualunque banca aderente al circuito e pagamenti presso gli esercenti dotati di apparecchiature elettroniche (POS: Point Of Sale) senza utilizzare il contante. Inoltre, a seconda della carta e/o del circuito utilizzati ed accettati, è possibile effettuare acquisti su Internet.

Le Carte di Pagamento si suddividono nelle seguenti tre macro-categorie:

- Carte di Debito;
- Carte di Credito;
- Carte Prepagate.

- La *Carta di Debito* è uno strumento che viene emesso da una banca a nome del titolare esclusivamente a fronte dell'esistenza di conto corrente, intestato al titolare stesso, presso il quale sono depositati i fondi che vengono utilizzati a copertura dei prelievi e dei pagamenti effettuati tramite la carta.

I limiti di prelievo/utilizzo della singola carta sono fissati in autonomia dalla banca emittente in funzione del profilo di rischio del cliente.

Le operazioni di pagamento effettuate con le carte di debito sono addebitate, previa verifica dell'esistenza dei fondi e/o il rispetto dei limiti di utilizzo, sul conto corrente ad esse collegate pressoché contestualmente alle transazioni effettuate.

- La *Carta di Credito* è uno strumento che viene emesso o dalla Banca stessa o per il tramite di una banca, da specifiche società dette Acquirer.

Anche in questo caso la carta è emessa a nome del titolare esclusivamente a fronte dell'esistenza di conto corrente, intestato al titolare stesso o ad un terzo, presso il quale sono depositati i fondi che vengono utilizzati a copertura dei prelievi e dei pagamenti effettuati tramite la carta.

Differentemente da quanto accade per la carta di debito, la Carta di Credito può invece essere utilizzata indipendentemente dalla disponibilità di fondi sul conto corrente nel momento in cui avvengono sia le operazioni sia l'addebito delle somme dovute che, in genere, avviene una volta al mese ad una data prefissata.

Per tale ragione i limiti di utilizzo della singola carta sono fissati in base a range stabiliti dalla società emittente ma previa una vera e propria analisi di affidamento del cliente effettuata dalla banca che intrattiene il conto corrente (infatti, l'utilizzo di ATM per rifornirsi di contanti non è un "prelievo" ma un "anticipo").

Le carte di credito possono essere abilitate all'utilizzo su Internet.

4. La *Carta Prepagata* è uno strumento di pagamento che incorpora un potere di acquisto pagato in via anticipata dal portatore della carta all'emittente, senza altro requisito di solvibilità o di detenzione di conti correnti.

La carta può essere "ricaricata" sia in contanti sia previo trasferimento di fondi da un altro strumento di pagamento (ad esempio una carta di debito) o da un conto corrente (tramite bonifico).

Le carte prepagate possono essere abilitate all'utilizzo su Internet, con l'indiscusso pregio legato al fatto che, anche nel caso di atti di pirateria informatica ("hackeraggio", ma anche in caso di smarrimento/sottrazione della carta), il danno massimo in cui eventualmente incorre il proprietario è la perdita del solo importo ancora presente sulla carta.

Art. 2 - Identificativo Unico

- Per le *Carte di Debito* l'Identificativo Unico è costituito dal codice PIN da digitare, sulla tastiera presente su POS e ATM, abbinato all'utilizzo della carta stessa.
- L'Identificativo Unico delle *Carte di Credito* dipende dalle modalità di utilizzo:
 - per gli acquisti tramite POS è richiesta la digitazione del codice Identificativo Unico che è costituito da uno specifico codice PIN da digitare sulla tastiera presente sul POS o, in alternativa (dipende dall'apparecchiatura POS), è richiesta la firma dello scontrino di acquisto prodotto tramite il POS stesso, dopo aver "passato" la carta;
 - per l'anticipo contante tramite l'utilizzo di apparecchiature ATM è invece richiesto un Identificativo Unico che è costituito da uno specifico codice PIN da digitare sulla tastiera presente sull'ATM;
 - per gli acquisti su Internet, fermo restando che ogni circuito (Visa, MasterCard, American Express, ecc.) può possedere regole proprie, viene in genere richiesta la digitazione del Numero Identificativo della Carta che si trova sulla faccia della carta stessa, nonché il codice di tre cifre che si trova sul retro della carta (per American Express questo codice è di 4 cifre e si trova sul fronte della carta). In alcuni casi, ovvero, per gli acquisti effettuati presso i siti aderenti al servizio SecureCode, può venire richiesto l'inserimento di una ulteriore password secondo le regole definite dall'emittente della carta.
- Anche per le *Carte Prepagate* vale quanto indicato per le Carte di Credito con riferimento all'Identificativo Unico, con la particolarità che tramite l'utilizzo delle apparecchiature ATM è possibile effettuare anche altre operazioni, quali le ricariche ed altri pagamenti.

Art. 3 - Tempi di esecuzione e Orari di Cut Off

- Le disposizioni di ordini di pagamento tramite carte di pagamento vengono eseguite nella giornata operativa di ricezione (così come definita all'art. 3 delle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento") tenendo conto dei seguenti Orari di Cut Off:

Orari di Cut Off					
Strumento di Pagamento	Giornata operativa	Modalità di esecuzione tramite:			
		Sportello	Corporate Banking	Home Banking	ATM
Carte di Pagamento (*)	Feriale	Canale attualmente non abilitato allo Strumento	Canale attualmente non abilitato allo Strumento	18.00	7 giorni su 7 24 ore su 24
	Semifestiva			13.15	

(*) Tramite le modalità telematiche messe a disposizione da parte della banca è possibile dare disposizioni di addebito solo a valere su Carte Prepagate di proprietà (cioè dove la banca è Acquirer) emesse dalle banche del Gruppo Banco BPM.

- Oltre alle modalità telematiche messe a disposizione da parte della Banca di cui al precedente comma 1, le carte possono essere utilizzate per effettuare gli acquisti tramite:

- POS (fisici e virtuali ed attraverso il Servizio Mobile Payments): la disponibilità di tale canale è legata ai giorni ed agli orari di apertura degli esercenti che accettano questa tipologia di pagamenti ed anche con riferimento ai circuiti da essi accettati;
- Siti Internet: a fronte dei circuiti accettati per il pagamento dai diversi Siti, la disponibilità è di 7 giorni su 7, 24 ore su 24.

Art. 4 – Rimando alle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento"

1. Non esistono deroghe rispetto a quanto previsto dalle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento", con riferimento alle quali si richiama l'attenzione in particolare su:
 - art. 2, comma 3 bis, per quanto attiene all'irrevocabilità dell'ordine di pagamento disposto per il tramite del beneficiario, mediante utilizzo di carte di pagamento, una volta che il consenso ad eseguire l'operazione sia stato dato al beneficiario;
 - art. 7 per quanto concerne il "blocco dello strumento di pagamento";
 - comma 1 dell'art. 11 per quanto concerne il "diritto al rimborso";
 - art. 12 per quanto concerne la "responsabilità del cliente per l'utilizzo non autorizzato di strumenti di pagamento".

MAV (MEDIANTE AVVISO)

Art. 1 - Oggetto e caratteristiche dello strumento

1. Il MAV è costituito da un bollettino prestampato utilizzato per i pagamenti di importo e scadenza predeterminati - generalmente utilizzato dagli enti pubblici, dai comuni, dalle scuole e università, ecc. - non preventivamente domiciliato presso una banca.
2. Su istruzione dell'ente/azienda creditrice (beneficiario) la banca "assuntrice" predispose i bollettini di versamento che vengono inviati direttamente al debitore (pagatore), il quale può effettuare il pagamento presso qualsiasi sportello bancario esibendo il documento ricevuto.

La banca "assuntrice" su richiesta del beneficiario potrà sollecitare le partite rimaste insolute mediante l'invio di un nuovo "bollettino di versamento".

Art. 2 - Identificativo Unico

1. L'identificativo Unico che consente al debitore di pagare un MAV è costituito dal bollettino MAV stesso o, se pagato tramite modalità telematiche, dal "Numero MAV".
2. Per poter disporre un MAV, il beneficiario (creditore) deve fornire alla banca "assuntrice" un insieme di dati anagrafici e di domiciliazione che consentono alla stessa di predisporre ed inviare al debitore il bollettino. Tali informazioni devono essere fornite tramite uno specifico "tracciato informatico", che viene concordato all'atto della sottoscrizione da parte del cliente creditore di un apposito contratto relativo ai "Servizi di Incasso/Portafoglio".

Art. 3 - Tempi di esecuzione e orari di Cut Off

1. Le disposizioni MAV vengono eseguite nella giornata operativa di ricezione (così come definita all'art. 3 delle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento") tenendo conto dei seguenti orari di Cut Off:

Orari di Cut Off					
Strumento di Pagamento	Giornata operativa	Modalità di esecuzione tramite:			
		Sportello	Corporate Banking (**)	Home Banking	ATM
MAV (*)	Feriale	16.45	11.00 (lato attivo) 16.00 (lato passivo)	18.00 (lato passivo)	7 giorni su 7 24 ore su 24
	Semifestiva	13.15	08.30	13.15 (lato passivo)	

(*) Con "lato attivo" sono indicati gli orari di cut off entro i quali il beneficiario deve far pervenire le disposizioni alla Banca. Con il termine "lato passivo" si intendono invece gli orari di cut off che deve rispettare il cliente pagatore. Quando non è indicata alcuna precisazione, si intende che l'orario è valido sia "lato passivo" sia "lato attivo".

(**) Per le disposizioni inviate tramite la rete CBI l'orario è riferito al momento in cui il flusso è ricevuto dalla Banca, in qualità di "Banca Passiva".

Art. 4 - Rimando alle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento"

1. Non esistono deroghe a quanto già indicato nelle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento", con riferimento alle quali si richiama l'attenzione in particolare sul comma 2 dell'art. 5 per quanto concerne i "tempi di esecuzione".

RAV (RUOLI MEDIANTE AVVISO)

Art. 1 - Oggetto e caratteristiche dello strumento

1. Il RAV è sostanzialmente simile al MAV ed è costituito da un bollettino prestampato utilizzato per i pagamenti di importo e scadenza predeterminati non preventivamente domiciliato presso una banca.
Il RAV è un tipo di bollettino che, come dice il suo nome "Ruoli Mediante Avviso", è utilizzato dai concessionari che trattano la riscossione di somme iscritte a ruolo, come ad esempio le sanzioni per violazione del codice della strada, le tasse sulle concessioni governative, sulla nettezza urbana, l'iscrizione agli albi professionali.
2. Su istruzione dell'azienda creditrice (beneficiario) la banca "assuntrice" predispone i bollettini RAV di versamento che vengono inviati direttamente al debitore (pagatore), il quale può effettuare il pagamento presso qualsiasi sportello bancario, esibendo il documento ricevuto.

Art. 2 - Identificativo Unico

1. L'Identificativo Unico che consente al debitore di pagare un RAV è costituito dal bollettino RAV stesso o, se pagato tramite modalità telematiche, dal "Numero RAV".
2. Qualora il beneficiario (creditore) volesse far produrre alla Banca il RAV, deve fornire alla stessa (detta banca "assuntrice") un insieme di dati anagrafici e di domiciliazione che consentono alla stessa di predisporre ed inviare al debitore il bollettino. Tali informazioni devono essere fornite tramite uno specifico "tracciato informatico", che viene concordato all'atto della sottoscrizione da parte del cliente creditore di un apposito contratto relativo ai "Servizi di Incasso/Portafoglio".

Art. 3 - Tempi di esecuzione e Orari di Cut Off

1. Le disposizioni RAV vengono eseguite nella giornata operativa di ricezione (così come definita all'art. 3 delle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento") tenendo conto dei seguenti orari di Cut Off:

Orari di Cut Off					
Strumento di Pagamento	Giornata operativa	Modalità di esecuzione tramite:			
		Sportello	Corporate Banking (**)	Home Banking	ATM
RAV (*)	Feriale	16.45 (lato passivo)	16.00 (lato passivo)	18.00 (lato passivo)	Canale attualmente non abilitato allo Strumento
	Semifestiva	13.15 (lato passivo)	08.30 (lato passivo)	13.15 (lato passivo)	

(*) Con "lato attivo" sono indicati gli orari di cut off entro i quali il beneficiario deve far pervenire le disposizioni alla Banca. Con il termine "lato passivo" si intendono invece gli orari di cut off che deve rispettare il cliente pagatore. Quando non è indicata alcuna precisazione, si intende che l'orario è valido sia "lato passivo" sia "lato attivo".

(**) Per le disposizioni inviate tramite la rete CBI l'orario è riferito al momento in cui il flusso è ricevuto dalla Banca, in qualità di "Banca Passiva".

Art. 4 - Particolarità in deroga alle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento"

1. Non esistono deroghe a quanto già indicato nelle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento", con riferimento alle quali si richiama l'attenzione in particolare sul comma 2 dell'art. 5 per quanto concerne i "tempi di esecuzione".

RIBA (RICEVUTA BANCARIA)

Art. 1 - Oggetto e caratteristiche dello strumento

1. La Ricevuta Bancaria (comunemente RIBA) consiste in un documento, non riconducibile alla categoria dei titoli di credito, con cui il creditore (beneficiario) dichiara di aver ricevuto una somma di denaro versata a mezzo banca a saldo di una determinata fattura e costituisce lo strumento attraverso il

quale la banca procede alla riscossione dell'importo indicato, secondo le istruzioni impartite dal cliente debitore (pagatore).

2. Le RIBA sono disposte - in formato cartaceo/magnetico o telematico - dal creditore alla propria banca (banca "assuntrice") e da quest'ultima trasmesse, attraverso un'apposita procedura interbancaria, alla banca "domiciliataria" la quale provvede ad inviare un avviso di pagamento al debitore, che dovrà disporre il pagamento.

Art. 2 - Identificativo Unico

1. L'Identificativo Unico che consente al debitore di individuare e pagare una RIBA è dato dal "Numero RIBA".
2. Per poter disporre una RIBA il beneficiario (creditore) deve invece fornire alla banca "assuntrice" un insieme di informazioni che sono di "domiciliazione" (codici ABI e CAB della banca "domiciliataria") e di "identificazione" (dati anagrafici e Codice Fiscale o Partita IVA del debitore). Tali informazioni devono essere fornite tramite uno specifico "tracciato informatico", che viene concordato all'atto della sottoscrizione da parte del cliente creditore di un apposito contratto relativo ai "Servizi di Incasso/Portafoglio".

Art. 3 - Tempi di esecuzione e orari di Cut Off

1. Le disposizioni RIBA vengono eseguite nella giornata operativa di ricezione (così come definita all'art. 3 delle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento") tenendo conto dei seguenti orari di Cut Off:

Orari di Cut Off					
Strumento di Pagamento	Giornata operativa	Modalità di esecuzione tramite:			
		Sportello	Corporate Banking (**)	Home Banking	ATM
RIBA (*)	Feriale	16.45	11.00 (lato attivo) 16.00 (lato passivo)	Canale attualmente non abilitato allo Strumento	Canale attualmente non abilitato allo Strumento
	Semifestiva	13.15	08.30		

(*) Con "lato attivo" sono indicati gli orari di cut off entro i quali il beneficiario deve far pervenire le disposizioni alla banca. Con il termine "lato passivo" si intendono invece gli orari di cut off che deve rispettare il cliente pagatore. Quando non è indicata alcuna precisazione, si intende che l'orario è valido sia "lato passivo" sia "lato attivo".

(**) Per le disposizioni inviate tramite la rete CBI l'orario è riferito al momento in cui il flusso è ricevuto dalla Banca, in qualità di "Banca Passiva".

Art. 4 - Rimando alle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento"

1. Non esistono deroghe a quanto già indicato nelle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento", con riferimento alle quali si richiama l'attenzione in particolare sul comma 2 dell'art. 5 per quanto concerne i "tempi di esecuzione".

Sottosezione II – Strumenti di Pagamento che danno origine ad operazioni di pagamento disposte su iniziativa del beneficiario

SEPA DIRECT DEBIT (SDD)

Art. 1 – Oggetto e caratteristiche del Servizio

1. Il "Sepa Direct Debit" (SDD) è un servizio di pagamento che consente l'esecuzione di operazioni di pagamento, sulla base di una preventiva autorizzazione all'addebito del conto di pagamento rilasciata dal cliente pagatore al beneficiario (c.d. "mandato"). Il servizio è generalmente usato per regolare transazioni aventi natura commerciale e/o di utenza e consente l'esecuzione di operazioni di pagamento espresse in euro, singole o ricorrenti, senza limiti d'importo, che vengono regolate tra conti di pagamento detenuti dal creditore e dal debitore presso banche insediate nell'Area Unica dei Pagamenti Europei (SEPA). L'informazione relativa alle banche aderenti agli schemi del "SDD" può essere richiesta presso gli sportelli.

L'SDD si articola in due schemi di pagamento specifici:

- "Schema Core": schema di pagamento di base riservato a soggetti che possono rivestire indifferentemente la qualifica di "consumatori", "non consumatori" e "microimprese".

Al suo interno - a partire dal 1° febbraio 2016 - sono ricomprese due particolari tipologie di SDD che presentano specificità in deroga alle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento", che sono evidenziate al successivo art. 4;

- SDD Core ad importo prefissato: utilizzato quando l'importo dei singoli addebiti diretti è fisso ed è riportato sul "mandato" all'atto della sua sottoscrizione e, quindi, conosciuto ed accettato dal pagatore;
 - SDD Core finanziario, utilizzato per l'incasso di operazioni collegate all'amministrazione di strumenti finanziari che ricadono nel disposto dell'art. 2 - comma 2 - lettera i) del D.Lgs. 11/2010 e s.m.i.;
 - "**Schema B2B**" (acronimo di "Business To Business"): variante dello schema di pagamento di base riservato unicamente a soggetti - pagatore e beneficiario - che rivestono entrambi la qualifica di "non consumatore" o "microimpresa".
2. Il consenso all'esecuzione dell'operazione di pagamento consiste nell'autorizzazione preventiva all'addebito del conto del cliente pagatore conferita da quest'ultimo, o da persona dallo stesso facoltizzata, tramite apposito "mandato" debitamente sottoscritto e rilasciato direttamente al creditore beneficiario. Qualora vi siano accordi in tal senso tra debitore e creditore, il "mandato" può consistere anche in un documento firmato "elettronicamente". Il "mandato" riporterà, tra le altre, le informazioni relative all'identificativo unico del conto di pagamento del debitore.
 3. L'operazione di pagamento s'intende autorizzata dal cliente pagatore con il solo rilascio del "mandato" al creditore. Su richiesta del cliente la Banca può chiedere copia del mandato alla banca del creditore.
 4. Le operazioni sono disposte su iniziativa del beneficiario, in possesso del "mandato", mediante addebito diretto del conto di pagamento del cliente pagatore. Salvo che si tratti di un pagamento rientrante nello "Schema B2B", il cliente pagatore non è tenuto a comunicare alla Banca il rilascio del "mandato", i relativi dati, la modifica o la revoca dello stesso.
 5. Ricevuto il "mandato", il creditore beneficiario trasmette l'ordine di pagamento al proprio prestatore di servizi di pagamento il quale lo trasmette a sua volta alla Banca per l'addebito del conto di pagamento indicato nel "mandato" stesso. E' obbligo del creditore beneficiario inviare al debitore, nella forma convenuta con quest'ultimo, una pre-notifica (es. fattura, bolletta) relativa alla disposizione di pagamento, almeno 14 giorni prima della data prevista per la scadenza, salvo diverso accordo.
 6. Nel caso di pagamento trasmesso con specifico "mandato" in esecuzione di "Schema B2B" il cliente deve dare conferma alla Banca, per iscritto o con le modalità tempo per tempo rese disponibili, preventivamente all'esecuzione del primo addebito riferito a ciascun "mandato", unitamente ai dati dell'autorizzazione sottoscritta presso il creditore beneficiario. La Banca esegue gli addebiti diretti trasmessi secondo lo "Schema B2B" quando sono coerenti con i dati delle autorizzazioni comunicate preventivamente alla Banca e qualora non sia intervenuta revoca del "mandato"; respinge l'addebito in caso contrario.
 7. Il consenso del cliente pagatore è revocabile secondo i termini generali previsti per gli addebiti diretti indicati nell'Art. 2 comma 4 delle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento" mediante istruzione impartita alla Banca per iscritto o con le modalità tempo per tempo rese disponibili.
 8. I conti di pagamento aperti presso la Banca sono automaticamente abilitati alla ricezione di addebiti diretti consistenti in "SDD", salve contrarie indicazioni manifestate per iscritto dal cliente all'atto dell'apertura di tali conti di pagamento o, successivamente, fatte pervenire alla Banca per iscritto, tramite lettera raccomandata o con le modalità tempo per tempo rese disponibili. Per i soli pagamenti che rientrano nello "Schema B2B", alla ricezione del primo addebito riferito a ciascun "mandato" la Banca deve ricevere dal cliente l'autorizzazione allo sblocco del "mandato", di cui al precedente comma 6.
 9. E' in facoltà del cliente richiedere il blocco totale del conto di pagamento alla ricezione di addebiti diretti "SDD" ovvero il blocco selettivo riferito: i) ad un singolo creditore nominativamente individuato; ii) ad un singolo "mandato" singolarmente individuato; iii) ad una limitazione d'importo massimo, specificati nella richiesta scritta. La Banca provvede respingendo gli eventuali addebiti che dovessero venire trasmessi in difformità dalle istruzioni ricevute.

Art. 2 – Identificativo Unico

1. L'identificativo Unico che consente di individuare un singolo SDD è costituito dal "numero disposizione" il cui pagamento, si ricorda, è preventivamente autorizzato dal pagatore stesso tramite autorizzazione permanente di addebito in c/c (Mandato).
L'identificativo Unico che consente individuare un Mandato nel suo complesso è invece costituito dal "riferimento Mandato" (detto anche "ID Mandato"), dal codice "Creditor Identifier" e dal "tipo Schema" (CORE/B2B).
2. La presentazione delle disposizioni SDD da parte del cliente beneficiario è costituita da un insieme di informazioni, strutturate secondo uno specifico "tracciato informatico" che viene concordato all'atto della sottoscrizione da parte del cliente creditore di un apposito contratto relativo ai "Servizi di Incasso/Portafoglio".

Art. 3 – Tempi di esecuzione e orari di Cut Off

1. L'operazione di pagamento viene eseguita in base alla data di scadenza indicata nell'ordine di pagamento trasmesso dalla banca del beneficiario, mediante addebito in conto corrente con pari valuta.

Orari di Cut Off					
Strumento di Pagamento (*)	Giornata operativa	Modalità di esecuzione tramite:			
		Sportello	Corporate Banking (*)	Home Banking	ATM
SDD Schema CORE	Feriale	16.45 (lato passivo)	11.00 (lato attivo) 16.30 (lato passivo)	Canale attualmente non abilitato al servizio	Canale attualmente non abilitato al servizio
	Semifestiva	13.15 (lato passivo)	08.30		
SDD Schema B2B	Feriale	16.45 (lato passivo)	08.30 (lato attivo) 16.30 (lato passivo)	Canale attualmente non abilitato al servizio	Canale attualmente non abilitato al servizio
	Semifestiva	13.15 (lato passivo)	08.30		

(*) Per questo Strumento di Pagamento il Corporate Banking, tramite rete CBI, è attualmente l'unico canale tramite il quale è possibile per il beneficiario inviare disposizioni di pagamento (ed è in questo senso che tali operazioni vengono definite "lato attivo"): l'orario di cut off delle disposizioni inviate tramite la rete CBI è riferito al momento in cui il flusso è ricevuto dalla Banca, in qualità di "Banca Passiva".

Con il termine "lato passivo" si intendono invece le azioni (di autorizzazione, revoca, ecc.) effettuabili dal cliente pagatore ed evidenziate al precedente art. 1.

Art. 4 – Particolarità in deroga alle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento"

1. In deroga a quanto stabilito dall'Art. 11 comma 1 delle sopra riportate "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento" il cliente pagatore, indipendentemente della qualifica da esso rivestita (di "consumatore", "non consumatore" o "cliente al dettaglio"), ha diritto di chiedere il rimborso degli addebiti diretti trasmessi su iniziativa del beneficiario, in base al tempo convenuto col beneficiario stesso.

Per quanto non espressamente derogato, si rimanda alle previsioni contenute nelle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di pagamento", con riferimento alle quali si richiama in particolar modo l'attenzione sull'art. 2, commi 4 e 5, in tema di revoca del consenso.

Sezione III – NORME che REGOLANO il CONTO CORRENTE BANCARIO

Art. 1 – Convenzione di assegno

1. Le disposizioni con assegni sul conto si effettuano mediante l'uso di moduli per assegni forniti dalla banca. Il Cliente è tenuto a rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 124 della legge assegni.
2. Il Cliente è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni ed i relativi moduli di richiesta. Il Cliente non è responsabile delle conseguenze dannose derivanti dall'uso abusivo od illecito dei predetti moduli dal momento in cui ha dato comunicazione scritta alla banca della perdita o sottrazione degli stessi, ferma restando, anche anteriormente a tale momento, la responsabilità della banca nel pagamento degli assegni, secondo i principi di diligenza cui la stessa è tenuta in ragione della propria condizione professionale. La banca provvede ad informare il correntista, anche mediante comunicazioni impersonali (cartelli, moduli prestampati, ecc.), delle procedure che lo stesso può seguire per cautelarsi dall'illecita circolazione del titolo (sequestro, ammortamento, ecc.).
3. In caso di revoca della convenzione di assegno e comunque con la cessazione del rapporto di conto corrente, i moduli non utilizzati devono essere restituiti alla banca.
4. In caso di prelievi a mezzo carta Bancomat/Pago Bancomat, in conformità alle condizioni che regolano detto servizio, la banca – qualora per effetto di tali prelievi le disponibilità in conto fossero divenute insufficienti – non provvede al pagamento degli eventuali assegni che ad essa pervengano per il pagamento, ancorché tratti in data anteriore a quella del prelievo ed ancorché del prelievo stesso la banca abbia notizia successivamente al ricevimento o alla presentazione degli assegni stessi, ma prima dell'addebito in conto.
5. In caso di pluralità di conti, la banca non è tenuta al pagamento degli assegni tratti su conti con disponibilità insufficiente, indipendentemente dalla eventuale presenza di fondi su altri conti di

pertinenza dello stesso Cliente, salvo che quest'ultimo e gli altri eventuali cointestatari del conto sul quale esistano le relative disponibilità diano istruzioni specifiche a valere per la singola operazione, disposte in un momento anteriore a quello della presentazione del titolo.

Art. 2 – Addebito in conto di assegni o cambiali

1. Il Cliente autorizza la banca ad addebitare sul suo conto assegni o cambiali da lui tratti o emessi, ancorché recanti firme di girata illeggibili, incomplete o comunque non conformi ai requisiti di cui all'art. 11 della legge assegni ed all'art. 8 della legge cambiaria.

Art. 3 – Misure di sicurezza relative al versamento di assegni in conto

1. Poiché, per motivi di sicurezza, le banche provvedono a tagliare l'angolo superiore sinistro degli assegni di qualsiasi tipo e dei vaglia cambiari versati dalla Clientela, il Cliente si impegna a verificare l'integrità degli assegni ricevuti, prendendo atto che la banca non accetta i titoli di cui sopra, che risultino tagliati nell'angolo superiore sinistro.

Art. 4 – Versamento in conto di assegni bancari e circolari ed accredito di disposizioni di incasso commerciale "elettroniche"

1. L'importo degli assegni bancari e circolari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine ed è disponibile appena decorsi i termini indicati in contratto e/o nel Documento di Sintesi. La banca potrà prorogare detti termini solo in presenza di cause di forza maggiore verificatesi presso la banca medesima e/o presso corrispondenti, anche non bancari. Ditale proroga la banca dà pronta notizia alla Clientela, anche mediante comunicazioni impersonali (cartelli, moduli prestampati, ecc.).
2. Fermo quanto stabilito all'art. 6 del "Norme generali che regolano i servizi di pagamento", per quanto attiene alle disposizioni di incasso commerciale "elettroniche" (quali, a titolo di esempio non esaustivo, Riba ed SDD) la valuta applicata all'accREDITAMENTO determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Cliente alcun diritto circa la disponibilità dell'importo, come stabilita al precedente comma 1.
3. Qualora tuttavia la banca consentisse al Cliente di utilizzare anticipatamente, in tutto o in parte, tale importo prima che siano decorsi i termini di cui al precedente comma 1, ed ancorché sull'importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro. Prima del decorso di detti termini, la banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati, nonché di esercitare – in caso di mancato incasso – tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 cod.civ., nonché la facoltà di effettuare l'addebito in conto.
4. Decorsi i termini di cui al precedente comma 1, resta inteso comunque che la banca trattaria – nel caso di assegni bancari – o la banca emittente – nel caso di assegni circolari – mantiene il diritto, ove ne ricorrano i presupposti, di agire direttamente nei confronti del Cliente per il recupero dell'importo dei titoli indebitamente pagati.
5. Nel caso di disposizioni di incasso commerciale "elettroniche" inoltrate per l'incasso dal Cliente valgono le previsioni di cui ai precedenti commi. Resta inteso che il diritto di agire direttamente nei confronti del Cliente – nell'ipotesi prevista dal comma 4 – spetta alla banca domiciliataria della disposizione inoltrata per l'incasso.

Art. 5 – Versamento in conto di altri titoli, effetti, ricevute e documenti similari

1. L'importo degli assegni diversi da quelli indicati nell'articolo 4 (vaglia ed altri titoli similari) nonché degli effetti, ricevute e documenti similari, è accreditato con riserva di verifica – e salvo buon fine – e non è disponibile prima che la banca ne abbia effettuato la verifica o l'incasso.
2. La valuta applicata all'accREDITAMENTO determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Cliente alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.
3. Qualora tuttavia la banca consentisse al Cliente di utilizzare, in tutto o in parte, tale importo prima di averne effettuato l'incasso ed ancorché sull'importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro.
4. La banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati anche prima della verifica o dell'incasso e ciò anche nel caso in cui abbia consentito al Cliente di utilizzare anticipatamente l'importo medesimo. In caso di mancato incasso, la banca si riserva tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 cod.civ., nonché la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, l'addebito in conto.

Art. 6 – Versamento in conto di assegni sull'estero

1. In relazione al fatto che le banche degli Stati Uniti d'America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o l'autenticità e la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della banca nel caso che alla stessa pervenisse analoga domanda dal suo corrispondente o dal trattario.
2. Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i

documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito.

Art. 7 – Movimentazioni del conto e consenso all'esecuzione di operazioni di pagamento

1. Salva espressa istruzione contraria, e salvo che dalla natura dell'operazione emerga una diversa esigenza, tutti i rapporti di dare ed avere fra banca e Cliente titolare del conto – ivi compresi i bonifici e le rimesse disposti da terzi a favore del Cliente medesimo – sono regolati con annotazioni sul conto stesso.
2. Salvo diverso accordo, gli ordini o le disposizioni di pagamento a valere sul conto – diversi da quelli impartiti mediante emissioni di assegni – s'intendono autorizzate dal cliente quando sono presentati allo sportello della banca in forma scritta, su supporto cartaceo, messo a disposizione dalla banca ovvero predisposto dal cliente, debitamente firmato dal cliente o da persona dallo stesso autorizzata, o, previa adesione ai servizi telematici offerti dalla banca, con le modalità dagli stessi stabilite per la trasmissione degli ordini e completi di tutte le indicazioni necessarie per poter essere eseguiti. Si applica la disposizione di cui all'art. 2 commi 3, 4 e 5 delle "Norme generali che regolano i servizi di pagamento", nonché quelle specifiche in esse evidenziate per i singoli Strumenti di Pagamento.
3. Tenuto conto che per i bonifici da eseguire negli Stati Uniti d'America o in altri Paesi in cui le banche danno corso alle relative istruzioni facendo prevalere il codice di conto rispetto alla denominazione del beneficiario esplicitata in chiaro, qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dall'eventuale errato pagamento determinato dalla inesatta indicazione del codice da parte del Cliente resta a completo carico dello stesso. E' inoltre facoltà della banca addebitare in ogni momento gli importi reclamati dalle banche corrispondenti in relazione alle eventuali richieste risarcitorie alle stesse opposte dal beneficiario, nel caso di errata esecuzione degli ordini dipendente da inesatta indicazione del codice da parte del Cliente; a tal fine la banca è tenuta a fornire al Cliente copia della richiesta di rimborso pervenuta dalle banche corrispondenti.

Art. 8 – Utilizzabilità del conto corrente in valuta estera

1. Qualora la banca consenta di utilizzare il conto anche per operazioni da effettuarsi in valuta estera, il Cliente può eseguire i versamenti in una qualsiasi delle valute concordate ed il relativo controvalore viene accreditato in conto, previa conversione in euro – o nella valuta pattuita – al cambio corrente pubblicizzato dalla banca alla data di esecuzione della disposizione. Con analoghe modalità sono accreditati in conto i bonifici e le rimesse disposti da terzi e sono altresì regolate tutte le disposizioni in valuta estera impartite dal Cliente con qualsiasi mezzo, ivi compresi gli assegni.
2. Il Cliente si obbliga a non apporre la clausola «effettivo» di cui all'art. 1279 cod.civ. sulle disposizioni impartite in valuta estera. In caso di inadempimento di tale obbligo, qualora la disposizione impartita comporti per la banca pagamenti per cassa, la stessa non è tenuta a darvi corso. Pertanto, ove il beneficiario della disposizione non accetti modalità di pagamento alternative, la banca rifiuterà l'esecuzione della predetta disposizione, restando a carico del Cliente ogni connessa conseguenza.

Art. 9 – Regime e regolamento degli interessi debitori e creditori e delle commissioni e spese - Autorizzazione all'addebito in conto

1. Nel rispetto dell'art. 120, comma 2 del D.lgs. 385/93 (T.U. o TUB) e del DM 343 del 3 agosto 2016 si stabilisce che:
 - a. Gli interessi debitori e creditori maturati sul conto sono conteggiati con identica periodicità al 31 dicembre di ciascun anno e comunque al termine del rapporto per cui sono dovuti, applicando le trattenute fiscali di legge. Dalla data sopra indicata gli interessi creditori sono immediatamente esigibili, sono contabilizzati con valuta 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono maturati e considerati come sorte capitale.
 - b. Gli interessi debitori maturati nell'anno per effetto di aperture di credito regolate in conto corrente, anche quando la disponibilità sul conto sia generata da operazioni di anticipo su crediti e documenti, o a seguito di sconfinamenti, sono contabilizzati separatamente rispetto al saldo del conto e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati. Al cliente è comunque assicurato un periodo di almeno trenta giorni dalla data di ricevimento delle comunicazioni previste ai sensi dell'art. 119 o 126 – quater del D.lgs. 385/93 TUB (comunicazioni periodiche relative all'andamento del rapporto, estratto conto per i conti correnti) prima che gli interessi maturati diventino esigibili. Gli stessi interessi, dalla data sopra indicata, dovranno essere pagati alla Banca secondo le modalità di seguito descritte, salvo diverso accordo.
 - c. La Banca addebita il conto corrente che, alla data di esigibilità degli interessi debitori secondo la previsione di cui al punto b., presenti un saldo a credito pari almeno all'importo dovuto a tale titolo, come risultante dalle comunicazioni inviate ai sensi dell'art. 119, comma 2, TUB. Il Cliente autorizza espressamente ed in via preventiva la Banca ad addebitare gli interessi debitori sul conto corrente, anche qualora, alla data di esigibilità lo stesso presenti un saldo a debito allo scoperto o in utilizzo di un eventuale affidamento o in eccedenza rispetto ai limiti di un fido concesso. Dal momento dell'addebito gli interessi sono considerati come sorte capitale e produrranno a loro volta interessi nella misura pattuita.

- d. L'autorizzazione di cui al punto precedente è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito degli interessi abbia avuto luogo. Qualora il Cliente intenda revocare l'autorizzazione è tenuto a farne richiesta per iscritto presso la filiale di apertura del rapporto e, contestualmente, a concordare con la stessa filiale le modalità alternative per procedere al pagamento degli interessi debitori divenuti esigibili. Resta inteso che in caso di ritardato pagamento saranno dovuti alla Banca, dalla data di esigibilità e fino a completo pagamento avvenuto, interessi di mora nella misura indicata nel documento di sintesi.
 - e. Dal momento in cui gli interessi debitori divengono esigibili la Banca si riserva altresì la facoltà, senza necessità di darne ulteriore comunicazione, di impiegare i fondi destinati a confluire sul conto del Cliente per estinguere il debito da interessi.
 - f. Le spese e commissioni sono conteggiate e contabilizzate con la periodicità stabilita nel documento di sintesi e comunque al termine del rapporto.
 - g. In caso di chiusura definitiva del conto gli interessi, siano essi debitori o creditori, sono immediatamente esigibili. Il saldo riveniente dai conteggi di estinzione per la parte relativa alla sorte capitale produce interessi nella misura pattuita mentre quanto dovuto a titolo di interessi non produce interessi ulteriori. E' in facoltà della Banca imputare i versamenti ricevuti anzitutto al pagamento degli interessi, poi delle commissioni e spese e per la parte residua al capitale.
2. In deroga a quanto disposto al comma 1, lettere a) e b), nel rispetto dell'art. 120, comma 2 del D.lgs. 385/93 (T.U. o TUB) e del DM 343 del 3 agosto 2016, gli interessi debitori maturati sulle aperture di credito i cui contratti vengono stipulati e si esauriscono nel corso dello stesso anno solare sono conteggiati all'atto della chiusura del rapporto e sono immediatamente esigibili.

Art. 10 – Conto non movimentato

1. Qualora il conto non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a Euro 258,00, la banca cessa di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del conto corrente e di inviare l'estratto conto.

Art. 11 – Invio ed approvazione dell'estratto conto

1. La Banca, in conformità a quanto disposto dall'art. 119, comma 2, TUB, e dalla vigente normativa in tema di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari", anche in adempimento degli obblighi di cui all'art. 1713, cod. civ., invierà le comunicazioni periodiche/gli estratti conto con le modalità sopra prescelte e fatto salvo ogni diverso accordo, nei giorni immediatamente successivi la fine di ciascun trimestre solare che si chiude con i giorni 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno. In considerazione di quanto precedentemente stabilito al fine dell'esigibilità degli interessi debitori, il Cliente che, all'approssimarsi della fine del mese di gennaio di ciascun anno non abbia ricevuto le comunicazioni periodiche/gli estratti conto con le modalità prescelte, sarà tenuto a prendere contatto con la Filiale sopra indicata per ottenere la consegna delle predette comunicazioni.
2. Salvo quanto previsto al successivo comma 3, trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intenderanno senz'altro approvati dal Cliente.
3. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può esigere la rettifica di tali errori od omissioni nonché l'accreditamento con pari valuta degli importi erroneamente addebitati od omessi entro il termine di prescrizione ordinaria decorrente dalla data di ricevimento dell'estratto conto. Entro il medesimo termine di prescrizione ed a decorrere dalla data di invio dell'estratto, la banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti.
4. Per quanto attiene alla comunicazione da parte del Cliente di operazioni di pagamento ovvero di incasso non autorizzate ovvero eseguite in modo inesatto trova applicazione l'articolo 8 del "Norme Generali che regolano i Servizi di Pagamento" a cui si rimanda anche per quanto concerne i termini per le relative comunicazioni alla banca

Art. 12 – Compensazione e pagamento di assegni

1. Qualora la banca si avvalga della compensazione di legge di cui all'art. 11, comma 1, delle "Condizioni generali relative al rapporto Banca-Cliente", essa non è tenuta a pagare gli assegni tratti o presentati con data posteriore alla stessa, nei limiti in cui, per effetto dell'intervenuta compensazione, sia venuta meno la provvista.
2. Qualora la banca operi la compensazione per crediti non liquidi ed esigibili, prevista dall'art. 11, comma 2, delle condizioni generali di contratto, essa non è tenuta a pagare – nei limiti in cui sia venuta meno la provvista – gli assegni tratti o presentati con data posteriore al ricevimento da parte del Cliente della comunicazione dell'intervenuta compensazione.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, il Cliente è tenuto a costituire immediatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti con data anteriore all'intervenuta compensazione, dei quali non sia ancora spirato il termine di presentazione, sul conto o sui conti a debito dei quali la compensazione medesima si è verificata e nei limiti in cui quest'ultima abbia fatto venire meno la disponibilità.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conti intestati a più persone.

Art. 13 – Recesso

1. Il Cliente e la banca hanno diritto di recedere dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di estinzione, dandone comunicazione in forma scritta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata a Banco BPM S.p.A. – YouBanking – Via Per Vorno, 5/7 – 55060 Guamo – Capannori (LU), nonché di esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto. Il recesso dichiarato dal Cliente ha effetto immediato, fatto salvo quanto indicato al successivo punto 4. Nel caso di recesso della banca sarà dovuto al Cliente un preavviso di 15 giorni e, qualora il Cliente rivesta la qualifica di "Cliente al dettaglio" e "consumatore", un preavviso non inferiore a due mesi.
E' fatto salvo il diritto per la banca di recedere dal contratto, in deroga al termine sopra esposto, dandone comunicazione al Cliente con il preavviso di almeno un giorno, qualora ricorra un giustificato motivo.
Il recesso dal contratto provoca la chiusura del conto corrente; il Cliente è pertanto tenuto in ogni caso di recesso a:
 - riconsegnare alla banca tutti gli strumenti di pagamento connessi al rapporto che siano ancora in suo possesso;
 - rimborsare tutti gli importi che risultino a credito della banca.
2. Qualora la banca receda dal contratto di conto corrente, essa non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al comma precedente. Ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella ora indicata. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni disposta ai sensi dell'art. 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 e successive integrazioni e/o modificazioni.
3. Qualora il Cliente receda dal contratto di conto corrente, la banca, fermo restando quanto disposto al comma precedente, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al primo comma del presente articolo; ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella ora indicata.
4. In deroga a quanto previsto nel primo e nel terzo comma del presente articolo, il Cliente, nell'esercitare il diritto di recedere dal contratto, può per iscritto – al fine di disciplinare secondo le proprie esigenze gli effetti del recesso sugli ordini impartiti e sugli assegni tratti – comunicare alla banca un termine di preavviso ovvero indicare alla stessa gli ordini e gli assegni che intende siano onorati, purché impartiti o tratti in data anteriore al momento in cui il recesso medesimo è divenuto operante.
5. L'esecuzione degli ordini ed il pagamento degli assegni di cui ai commi precedenti vengono effettuati dalla banca entro i limiti di capienza del conto.
6. Il recesso dalla convenzione di assegno esercitato da uno dei cointestatari o dalla banca nei confronti dello stesso lascia integra la convenzione verso gli altri cointestatari, qualora sia prevista la facoltà per i contitolari di compiere operazioni separatamente.

Art. 14 – Sconfinamento

1. L'utilizzo da parte del Cliente di fondi in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente e le eventuali disposizioni eseguite allo scoperto non comportano concessione di affidamento, nemmeno per il futuro, e determinano l'obbligo per il Cliente di rimborsare immediatamente alla Banca tutto quanto dovuto per capitale interessi spese e accessori conseguenti a tali utilizzi, anche senza un'esplicita richiesta della Banca al riguardo.
2. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.125 octies del T.U. (D.Lgs. 385/93) la Banca comunica al Cliente, che riveste la qualifica di "consumatore", lo sconfinamento che si protrae per oltre un mese qualora riguardi un importo pari o superiore a trecento euro. La comunicazione è effettuata in forma scritta, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, entro tre giorni lavorativi successivi al compimento di un mese da quando lo sconfinamento ha raggiunto il limite d'importo sopra indicato.
3. Nel caso previsto al comma 1, il Cliente prende atto delle conseguenze che il mancato pagamento delle somme dovute per capitale e/o interessi e/o commissioni e a qualsivoglia altro titolo, può comportare:
 - a) applicazione degli interessi di mora nella misura prevista in contratto, dal giorno degli utilizzi e fino a quello di avvenuto pagamento;
 - b) avvio di azioni legali per il recupero del credito maturato dalla banca, mediante soddisfacimento sul patrimonio del debitore;
 - c) risoluzione del contratto per giusta causa.

Art. 15 – Tempi massimi di chiusura del rapporto

1. La banca provvede a chiudere il rapporto di conto corrente entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla data in cui il recesso è divenuto operante.

2. Sugli importi dovuti e non pagati alla data di chiusura del rapporto, saranno dovuti alla Banca gli interessi di mora.

SERVIZIO di INCASSO o ACCETTAZIONE di EFFETTI, DOCUMENTI ed ASSEGNI

Art. 1 – Oggetto e limiti del servizio

1. I servizi di incasso e di accettazione di effetti, di documenti e di assegni sono svolti, per conto del Cliente, sulla base delle norme di seguito previste e, in quanto applicabili, di quelle riportate nel "Norme generali che regolano i servizi di pagamento"; per le operazioni di incasso e di accettazione da effettuarsi sull'estero, si applicano anche le Norme della Camera di Commercio Internazionale vigenti in materia di incassi documentari.
2. La banca è tenuta a svolgere il servizio secondo i criteri di diligenza professionale richiamati nell'art. 1 delle "Condizioni Generali relative al Rapporto Banca-Cliente"; sono tuttavia a carico del Cliente le eventuali conseguenze dannose derivanti da cause non imputabili alla banca, tra le quali vanno incluse quelle dipendenti da:
 - indicazioni erronee, non precise o insufficienti, specie di importo, di scadenza, di luogo di pagamento, di nomi, tanto sugli effetti, documenti ed assegni che sulle distinte di accompagnamento;
 - casi di forza maggiore, impedimenti od ostacoli determinati da normative vigenti nel luogo di pagamento degli effetti, documenti ed assegni, siano essi stilati in moneta del Paese od in valuta estera; o da atti di autorità nazionali o estere, anche di fatto, o da provvedimenti od atti di natura giudiziaria (come sequestri, pignoramenti) o da fatti di terzi.
3. Qualora il Cliente richieda di svolgere il servizio in relazione ad effetti, documenti o assegni da presentare su piazze non bancabili presso l'Istituto di emissione e, in genere, su piazze per le quali vi siano difficoltà di curare le incombenze relative al servizio medesimo, la banca non risponde della mancata presentazione per il pagamento o per l'accettazione o del mancato protesto in tempo utile di tali titoli e documenti. La clausola «incasso tramite» e ogni altra analoga non comportante domiciliazione non sono vincolanti per la banca che comunque non risponde del mancato protesto di effetti per i quali risulti richiesto l'incasso per il tramite di sportello situato in località diversa dal luogo di pagamento.
4. La banca ha titolo per rivalersi sul Cliente di tutte le spese per la regolarizzazione nel bollo dei titoli, ove la banca stessa vi provvedesse, e quelle per le pene pecuniarie eventualmente pagate.

Art. 2 – Avvisi di mancata accettazione e di mancato pagamento di titoli

1. La banca è autorizzata a non inviare avvisi di mancata accettazione o di mancato pagamento degli effetti e degli assegni e si limita a restituire i titoli non appena ne abbia la disponibilità materiale.

Art. 3 – Effetti cambiari recanti clausola senza spese o altra equivalente

1. Per gli effetti cambiari, la banca non provvede alla materiale presentazione del titolo, ma invia al trattario un avviso con l'invito a recarsi ai propri sportelli per l'accettazione o per il pagamento, e ciò anche quando si tratti di effetti con clausola «senza spese», «senza protesto» o altra equivalente, sia essa firmata o meno.
2. Nel caso di effetti con clausola «senza spese», «senza protesto» o altra equivalente, non firmata a termini di legge, la banca ha la facoltà di non far levare il protesto.

Art. 4 – Ordini di proroga di scadenza effetti

1. Nel caso di ordini di proroga di scadenza effetti, e in assenza di specifiche istruzioni fornite per iscritto, la banca provvede ad inviare al debitore cambiario un semplice avviso della concessione del nuovo termine, e ciò anche quando si tratti di effetti recanti più firme di girata o di cambiali tratte. Qualora l'effetto prorogato non venga pagato alla nuova scadenza, la banca non provvederà, stante il divieto di cui all'art. 9 della Legge n. 349 del 1973, a far elevare protesto.

Art. 5 – Pagamento mediante assegni

1. Nel caso di effetti pagabili mediante assegni di banca, la banca incaricata dell'incasso si riserva la facoltà di rimettere tali assegni al cedente, a titolo di ricavo, senza assumere alcuna garanzia anche se fossero stati da essa girati.

Art. 6 – Sconto o negoziazione di effetti, documenti ed assegni

1. La presentazione per l'accettazione e/o il pagamento di effetti, documenti ed assegni scontati o negoziati o sui quali sia stato fatto, in qualsiasi forma, un anticipo, è eseguita dalla banca direttamente o a mezzo di corrispondente – bancario o non – con applicazione di tutte le disposizioni contenute negli articoli delle presenti norme, ad esclusione di quelle previste dall'art. 4.
2. Fermo restando quanto previsto nel caso di versamento in conto di assegni, effetti ed altri titoli

indicati negli articoli 4 e 5 delle norme che regolano il "Conto corrente bancario", il cliente è tenuto a rimborsare la banca – entro il termine di cinque giorni dalla richiesta – ovvero immediatamente, nel caso in cui il cliente non rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206 ("Codice del consumo") se, per fatto o circostanza non imputabile alla banca stessa a norma degli articoli precedenti, la presentazione e/o il protesto non siano stati effettuati nei termini di legge; gli effetti, i documenti o gli assegni siano andati smarriti o distrutti o siano stati sottratti; la banca non sia in grado di conoscere l'esito o, in caso di avvenuta riscossione, non sia in grado di avere la disponibilità del ricavo.

Sezione IV – NORME per l'UTILIZZO dei RAPPORTI TRAMITE i SERVIZI "YOU"

Art. 1 – Oggetto dei Servizi "You"

1. I Servizi di multicanalità denominati "You" (i "Servizi") consentono al Cliente di poter operare su tutti i rapporti aperti presso la Banca, presenti e futuri, sui quali il Cliente stesso risulti essere, tempo per tempo, autorizzato ad operare in veste di titolare unico, cointestatario, ovvero in forza di delega specificamente ricevuta ad operare sugli stessi. I rapporti sono inizialmente abilitati con modalità informative e dispositive, entro i limiti previsti e consentiti al Cliente per l'operatività corrente, tenuto conto del tipo e della natura dei rapporti e delle risultanze agli atti della Banca. I rapporti cointestati utilizzabili a firma congiunta sono abilitati alla sola modalità informativa. Ove il Cliente sia persona autorizzata ad operare sui rapporti in veste di delegato, l'autorizzazione ad avvalersi del Servizio deve esser conferita da tutti i titolari dei rapporti medesimi. Modificazioni dell'elenco dei rapporti abilitati, e delle relative modalità operative, sono possibili mediante richieste di aggiornamento, trasmesse ed eseguite presso la Filiale, ovvero mediante la funzione "Pannello rapporti" di cui al successivo art. 1-bis.
2. L'accesso ai rapporti può avvenire, a scelta del Cliente, attraverso un collegamento internet con la Banca (con utilizzo del Servizio "You Web" o, tramite palmare o smartphone, con il Servizio "You Mobile"), oppure mediante il proprio apparecchio telefonico chiamando il numero verde indicato nella documentazione fornita dalla Banca di cui all'art. 2 (Servizio "You Call"), in tutti i casi utilizzando i dispositivi personalizzati di sicurezza assegnati a norma dell'art. 2 e richiesti, a seconda dei casi, per il tramite dei Servizi medesimi, il tutto come di seguito meglio precisato. Sono interamente a carico del Cliente le spese di collegamento con la rete internet e i costi in genere delle attrezzature necessarie per l'utilizzo dei Servizi.
3. Il Cliente autorizza l'addebito – sul rapporto indicato in fase di adesione – del corrispettivo ("canone"), delle spese e delle commissioni dovute alla Banca in dipendenza dell'utilizzo dei Servizi, nella misura pattuita nel Documento di sintesi allegato al contratto.
4. Per l'erogazione dei Servizi la Banca ha facoltà di avvalersi di strutture tecniche e/o organizzative ("Contact Center") dalla stessa appositamente delegate, ferma restando in ogni caso la responsabilità esclusiva o in solido della Banca medesima con il soggetto incaricato.

Art. 1-bis - Pannello rapporti

1. Per consentire al Cliente la gestione *on line* dei propri rapporti in completa autonomia, il Servizio dispone nella sezione Sportello, della funzione denominata "Pannello Rapporti", che permette di visualizzare il riepilogo dei rapporti in essere con la banca e di gestirne le caratteristiche operative.

In particolare, il Pannello Rapporti, entro i limiti di cui al precedente art.1, consente di:

- escludere dall'utilizzo del Servizio taluni dei rapporti, e viceversa;
 - modificare i massimali di utilizzo dei conti corrente per le disposizioni impartite online;
 - in profilare l'operatività informativa o dispositiva dei rapporti;
 - attivare e/o disattivare il Servizio di Posta Personale.
2. La gestione *on line* di massimali e profilatura dei rapporti necessita di un adeguato livello di sicurezza, quindi, oltre alle normali credenziali d'accesso al Servizio, viene richiesto al Cliente l'inserimento di una password monouso (cosiddetta "autenticazione a due fattori" tramite dispositivo OTP, vedi più sotto). Inoltre, a seguito della modifica di uno o più parametri sul "Pannello Rapporti", una segnalazione tramite messaggio sms viene inviata al cellulare del Cliente per pronto riscontro.

Art. 2 – Dispositivi e codici personalizzati di sicurezza

1. La Banca fornisce al Cliente, con apposita documentazione, i codici e i dispositivi personalizzati di sicurezza iniziali necessari per l'accesso e per l'utilizzo dei Servizi: un dispositivo di sicurezza - eventualmente disponibile anche in forma di applicazione software - che permette, a richiesta, la generazione ad intervalli di tempo prestabiliti di password monouso (di seguito "dispositivo OTP" – One Time Password), come indicato nella sezione III delle presenti Norme, oltre a Codice Identificativo e PIN. In aggiunta a quanto in precedenza indicato, la Banca mette inoltre a disposizione tramite il Servizio "You Web" un software di riconoscimento che il Cliente può installare su proprio PC, quale modalità ulteriore per l'accesso al servizio stesso. La Banca si riserva di

adottare tempo per tempo anche nuove o diverse modalità di accesso e di utilizzo del Servizio, in relazione alle evoluzioni tecnologiche legate alla sicurezza degli strumenti di pagamento, dandone le necessarie comunicazioni al Cliente.

2. L'utilizzo del dispositivo di generazione di password monouso (di seguito "dispositivo OTP" - One Time Password), che la Banca fornisce per la fruizione dei Servizi, è descritto nel successivo art.3.
3. Il Cliente potrà richiedere in ogni momento la sostituzione o la modifica dei dispositivi assegnati inizialmente, qualora previsto, anche mediante i Servizi stessi.
4. La Banca garantisce adeguata riservatezza nella predisposizione dei dispositivi di sicurezza iniziali ed è tenuta a non rivelarli a terzi. Gli stessi sono consegnati secondo modalità individuate dalla Banca che garantiscano al Cliente la sicurezza e la riservatezza dei dati ivi contenuti.
5. L'utilizzo corretto dei dispositivi di sicurezza identifica e legittima il Cliente ad effettuare le operazioni - di interrogazione o dispositive - fatte seguire con le modalità stabilite per i Servizi medesimi; la Banca non è pertanto tenuta ad effettuare ulteriori accertamenti in ordine all'identità e alla legittimazione dei soggetti che hanno acceduto ai Servizi e formulato le richieste o impartito le istruzioni.

Art. 3 – Custodia dei dispositivi e codici di sicurezza per l'accesso ai Servizi

1. E' obbligo del Cliente assumere un comportamento diligente nell'utilizzo dei Servizi e dei dispositivi e codici di sicurezza assegnati, in particolare, custodire con ogni cura il PIN o la password e il dispositivo OTP che devono pertanto restare segreti e non essere conservati od annotati insieme o unitamente ad altra documentazione relativa a rapporti accessi a nome del Cliente presso la Banca. Il Cliente dovrà inoltre adottare ogni utile accorgimento atto ad evitare la perdita, la sottrazione o l'indebita diffusione dei dati personali relativi ai dispositivi e ai codici assegnati. E' espressamente vietata la cessione a terzi dei dispositivi e dei codici, sia di quelli assegnati inizialmente, sia di quelli successivamente sostituiti.
2. In caso di smarrimento o sottrazione dei dispositivi di sicurezza o dei codici riservati il Cliente è tenuto ad attivarsi tempestivamente richiedendo secondo i casi il blocco del Servizio e il rilascio di nuovi codici riservati o del nuovo dispositivo OTP e del software di riconoscimento, secondo le modalità specificate nelle istruzioni operative citate all' art. 5 e seguenti, oltreché farne immediata denuncia alla locale autorità di pubblica sicurezza, copia della quale dovrà essere presentata alla Banca.
3. La Banca non risponde delle perdite subite dal Cliente qualora non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi e codici assegnati, qualora vi sia stata negligenza nella loro custodia, negli obblighi di corretto utilizzo o in quelli di tempestiva comunicazione per il caso di furto o smarrimento.

Art. 4 – Condizioni di utilizzo dei Servizi

1. Mediante i Servizi sono fornite informazioni relative alle operazioni contabilizzate dalla Banca fino al momento in cui la richiesta viene effettuata. Le operazioni contabilizzate nello stesso giorno dell'interrogazione, anche se consultabili, possono essere suscettibili di modifiche. Le informazioni ottenute in giornate non operative per la Banca possono essere riferite, in taluni casi, al giorno lavorativo precedente. Resta inteso, tuttavia, che unico documento con efficacia probatoria circa la movimentazione intervenuta sui rapporti e la formazione dei relativi saldi è costituito dalla rendicontazione recapitata periodicamente al Cliente, nei tempi e nei modi convenuti.
2. Per le richieste di operazioni dispositive il Cliente è tenuto a operare nei limiti stabiliti dalle istruzioni operative e a fronte del saldo disponibile del rapporto: la Banca darà quindi esecuzione a tali disposizioni a condizione che, alla data prevista, il conto da addebitare sia in essere, assicuri disponibilità sufficienti e non vi siano impedimenti al loro utilizzo. E' onere del Cliente verificare la corretta esecuzione delle disposizioni impartite tramite i Servizi.
3. Il Cliente autorizza la Banca a predisporre un sistema automatico per la registrazione degli elementi relativi agli accessi e, in via continuativa, senza preavviso, delle conversazioni telefoniche intercorrenti nell'ambito dei Servizi. Dette registrazioni saranno validamente utilizzabili dalla Banca e dal Cliente come prova dei collegamenti effettuati e delle disposizioni impartite.
4. La Banca non risponde del contenuto (circa qualità, completezza, legalità delle informazioni ecc.) di altri siti resi accessibili mediante il Servizio, anche se segnalati dalla Banca in quanto ritenuti di possibile interesse per il Cliente stesso.
5. La Banca si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente i Servizi, in qualunque momento, in relazione ad eventi connessi all'efficienza e alla sicurezza dei Servizi medesimi, dandone tempestiva comunicazione al Cliente.

Art. 5 – Accesso mediante il Servizio "You Web"

1. Il Servizio "You Web" è reso disponibile al Cliente unicamente tramite rete internet mediante utilizzo di proprie dotazioni hardware/software che permettano il collegamento alla rete internet e l'utilizzo delle previste credenziali di accesso.
2. Il Cliente comunica alla Banca il proprio indirizzo di posta elettronica (e-mail), nonché eventuali variazioni dello stesso: la Banca è espressamente autorizzata a utilizzare tale indirizzo per l'invio di

comunicazioni riguardanti il Servizio "You Web".

3. Per l'utilizzo del Servizio "You Web" il Cliente deve osservare le modalità, con la specifica degli orari e delle tipologie di operazioni disponibili riportate nelle istruzioni operative che sono illustrate e comunicate tramite il Servizio "You Web" stesso, nell'apposita area riservata del sito della Banca. Con le stesse modalità saranno comunicate eventuali modifiche o integrazioni che la Banca si riserva di apportare in ogni tempo allo scopo di migliorare il funzionamento del Servizio stesso.
4. Le disposizioni impartite tramite il Servizio "You Web" s'intendono autorizzate quando sono trasmesse alla Banca in esito positivo alla procedura di autenticazione richiesta, effettuata mediante l'uso delle credenziali di accesso assegnate. Per dare corso alle operazioni e alle istruzioni ricevute la Banca verifica unicamente la conformità delle credenziali di accesso.
5. Le disposizioni autorizzate da eseguirsi nella stessa giornata operativa possono, laddove previsto, essere revocate entro 1 ora dall'inserimento con la stessa procedura prevista per l'autenticazione; quelle da eseguirsi in giornate operative successive a quella dell'inserimento entro le ore 24 del giorno precedente a quello concordato per l'esecuzione. Oltre tali termini le disposizioni non sono più revocabili.

Art. 6 – Accesso mediante il Servizio "You Mobile"

1. Il Servizio "You Mobile" permette al Cliente di accedere ai propri rapporti bancari tramite il proprio palmare o smartphone, utilizzando i codici di accesso assegnati.
2. Per l'utilizzo del Servizio il Cliente deve osservare le modalità, con la specifica degli orari e delle tipologie di operazioni disponibili riportate nelle istruzioni operative che sono illustrate e comunicate tramite il Servizio "You Mobile" stesso. Con le stesse modalità saranno comunicate eventuali modifiche o integrazioni che la Banca si riserva di apportare in ogni tempo allo scopo di migliorare il funzionamento del Servizio stesso.
3. Le disposizioni impartite tramite il Servizio s'intendono autorizzate quando sono trasmesse alla Banca in esito positivo alla procedura di autenticazione richiesta, effettuata mediante l'uso delle credenziali di accesso assegnate. Per dare corso alle operazioni e alle istruzioni ricevute la Banca verifica unicamente la conformità delle credenziali di accesso.
4. Le disposizioni autorizzate da eseguirsi nella stessa giornata operativa possono essere revocate entro 1 ora dall'inserimento con la stessa procedura prevista per l'autenticazione; quelle da eseguirsi in giornate operative successive a quella dell'inserimento entro le ore 24 del giorno precedente a quello concordato per l'esecuzione. Oltre tali termini le disposizioni non sono più revocabili.

Art. 7 – Accesso mediante il Servizio "You Call"

1. Il Servizio è utilizzabile dal Cliente chiamando il "Contact Center" della Banca al numero verde indicato nelle istruzioni operative di cui al punto successivo, attraverso propri apparecchi di telefonia fissa o mobile, restando ininfluenza per la Banca, per le finalità connesse alla messa a disposizione di questo canale, la scelta dell'operatore telefonico o la sua sostituzione nel tempo.
2. Per l'utilizzo del Servizio il Cliente deve osservare le modalità, con la specifica degli orari e delle tipologie di operazioni disponibili, indicate nelle istruzioni operative che sono illustrate e comunicate tramite il Servizio "You Call" tramite risponditore vocale o operatore telefonico. Con le stesse modalità saranno comunicate eventuali modifiche o integrazioni che la Banca si riserva di apportare in ogni tempo allo scopo di migliorare il funzionamento del Servizio stesso.
3. Le disposizioni impartite tramite il Servizio s'intendono autorizzate quando sono comunicate alla Banca, tramite il "Contact Center", in esito positivo alla procedura di autenticazione richiesta dall'Operatore effettuata mediante l'uso delle credenziali di accesso assegnate. Per dare corso alle operazioni e alle istruzioni ricevute la Banca verifica unicamente la conformità delle credenziali di accesso.
4. Le disposizioni autorizzate da eseguirsi nella stessa giornata operativa possono essere revocate entro 1 ora dalla comunicazione con la stessa procedura prevista per l'autorizzazione; quelle da eseguirsi in giornate operative successive entro le ore 24 del giorno precedente a quello concordato per l'esecuzione. Oltre tali termini le disposizioni non sono più revocabili.

Art. 8 – Responsabilità della Banca

1. La responsabilità della Banca è esclusa per eventuali disservizi o pregiudizi che derivino al Cliente in conseguenza di fatti ad essa non imputabili quali, a titolo esemplificativo, sospensione del servizio telefonico, sospensione o rallentamento della rete internet, del servizio postale o dell'erogazione di energia elettrica, serrate o scioperi anche del personale della Banca, impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge o da Autorità nazionali o estere, provvedimenti o atti di natura giudiziaria.
2. Allo stesso modo, la Banca non potrà essere ritenuta responsabile per la perdita, diffusione o alterazione di informazioni trasmesse in utilizzo dei Servizi ascrivibili ad eventi al di fuori del suo diretto controllo, o anche verificatisi in occasione o in dipendenza di interventi sulla rete telefonica o sulla rete internet.

Art. 9 – Recesso e risoluzione del contratto

1. Il Cliente e la Banca hanno facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, dandone comunicazione in forma scritta mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata a Banco BPM S.p.A. – YouBanking – Via Per Vorno, 5/7 – 55060 Guamo – Capannori (LU).
2. Nel caso, tuttavia, di recesso della banca, sarà comunque dovuto al Cliente il preavviso di almeno un giorno e, qualora il Cliente rivesta la qualifica di “cliente al dettaglio” o di “consumatore”, un preavviso non inferiore a due mesi.
E' fatto salvo il diritto per la Banca nei confronti del Cliente “consumatore” o del “cliente al dettaglio” di recedere dal contratto, in deroga al termine di due mesi sopra esposto, dandone comunicazione al Cliente con il preavviso di almeno un giorno, qualora ricorra un giustificato motivo.
3. Il recesso non ha effetto sulle disposizioni precedentemente impartite a mezzo dei Servizi e per le quali non sia stato dato ordine di revoca entro il termine massimo stabilito agli artt. 5, 6 e 7.
4. E' causa di risoluzione del presente contratto la mancanza di un valido rapporto attivo, indicato dal Cliente, sul quale addebitare il canone, sia esso il rapporto indicato all'atto dell'adesione ai Servizi di cui all'art. 1 comma 4, ovvero, altro rapporto attivo sul quale il Cliente abbia facoltà di disporre l'addebito per quanto dovuto in dipendenza dell'utilizzo dei Servizi. La risoluzione opera di diritto a seguito del ricevimento della comunicazione con la quale la banca dichiara di volersi avvalere di tale facoltà.
5. In seguito al recesso, resta a carico del Cliente l'onere di avvisare prontamente le altre eventuali parti interessate ai rapporti inclusi nel Servizio.

Sottosezione I – Opzione “You Alert”

Art. 1 – Oggetto dell'opzione “You Alert”

1. Al momento della sottoscrizione del presente contratto o successivamente, mediante utilizzo dei Servizi, il Cliente può attivare l'opzione “You Alert” che consente di richiedere e ricevere, sul proprio apparecchio di telefonia mobile e/o sulla propria casella di posta elettronica, informazioni relative alle movimentazioni e al saldo dei rapporti a valere sui quali l'opzione è stata attivata.
2. Per l'attivazione dell'opzione il Cliente deve comunicare alla Banca il numero del telefono cellulare e/o l'indirizzo di posta elettronica sui quali intende ricevere le informazioni e ogni eventuale variazione dei recapiti stessi: la Banca è autorizzata pertanto ad utilizzare tali recapiti per l'inoltro di ogni comunicazione riguardante il Servizio.
3. Le informazioni sono trasmesse mediante la funzionalità SMS (Short Message System) e/o mediante posta elettronica in automatico, mediante impostazione iniziale di appositi “allarmi” predefiniti.
4. Le informazioni sono trasmesse utilizzando il protocollo di sicurezza insito nella tecnologia della rete degli operatori di telefonia mobile e della rete dei provider di posta elettronica: il Cliente dichiara di conoscere e di accettare i rischi derivanti dalla trasmissione dei dati tramite tali tecnologie.

Art. 2 – Identificazione dei soggetti

1. La Banca rende disponibili le informazioni ai recapiti indicati dal Cliente; non è pertanto tenuta ad effettuare ulteriori accertamenti in ordine all'identità e alla legittimazione dei soggetti che hanno acceduto al Servizio.

Sottosezione II – Opzione “Tr@de On Line” del Servizio “You Web”

[La presente Sottosezione è applicabile, ricorrendo il caso, qualora il Cliente risulti abilitato ad operare su rapporti che accedono all'operatività sotto disciplinata, quali conti correnti e dossier titoli, avendone preventivamente richiesto l'apertura]

Art. 1 – Oggetto dell'opzione “Tr@de On Line”

1. Il Servizio “Tr@de On Line” può essere attivato dal Cliente che sia intestatario e/o cointestatario di rapporti di “Deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari” e connessi “Servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione, ricezione e trasmissione ordini, collocamento”, le cui norme debbono pertanto intendersi qui integralmente richiamate, e/o a valere sui quali risulti già debitamente autorizzato ad operare in nome e per conto del/i titolare/i dei rapporti stessi.
2. Nell'ipotesi di rapporti cointestati con facoltà per ciascun cointestatario di compiere operazioni separatamente ciascuno di essi può, per il tramite dei Servizi, impartire disposizioni con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari e anche se in relazione a strumenti finanziari o titoli intestati a uno o più degli altri cointestatari.

Art. 2 – Funzionamento

1. Il Servizio "Tr@de On Line", attivo 24 ore tutti i giorni della settimana, permette la trasmissione di ordini di acquisto e vendita, sui mercati regolamentati, degli strumenti finanziari indicati dalla Banca nelle pagine descrittive del Servizio disponibili sul sito internet della Banca. Gli ordini ricevuti oltre gli orari di apertura dei mercati avranno valore di prenotazione e saranno trasmessi alla successiva apertura dei mercati.
2. Il Servizio permette inoltre la consultazione di informazioni su titoli quotati, statistiche, schede, quotazioni differite o fornite in tempo reale da enti tempo per tempo individuati dalla Banca e indicati nelle pagine descrittive del Servizio. La Banca non risponde circa l'esattezza e l'accuratezza delle informazioni fornite dai sopra citati fornitori.
3. Nell'ipotesi di interruzioni, anche temporanee della rete internet, il Cliente potrà fare ricorso al Servizio "You Call" che la Banca mette a disposizione quale canale alternativo a internet per la trasmissione degli ordini e la consultazione delle informazioni.

Art. 3 – Avvisi e segnalazioni on line

1. Ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni, la conferma dell'ordine trasmesso o l'eventuale rifiuto dello stesso saranno immediatamente segnalati a video mediante apposita attestazione.
2. Analogamente, con apposita comunicazione a video saranno segnalate le operazioni in conflitto di interesse o che, comunque, richiedono un'ulteriore conferma che dovrà essere data dal Cliente, come richiesto dal Servizio, qualora intenda comunque procedere.
3. E' cura del Cliente stampare o conservare su supporto durevole le attestazioni e le comunicazioni di cui ai comma precedenti.

Art. 4 – Facoltà di sospensione del Servizio

1. La Banca si riserva il diritto, anche nell'interesse del Cliente, di interrompere il Servizio in caso di turbativa o di non funzionamento del mercato.

Sottosezione III – Opzione "Posta Personale" del Servizio "You Web"

Art 1 – Adesione al servizio

1. L'abilitazione dei rapporti ai Servizi You Web e You Call nei modi e nei termini di cui al precedente Art.1 -bis comporta l'adesione da parte del Cliente alla modalità di invio in formato "elettronico" delle comunicazioni dovute dalla Banca relativamente a ciascun rapporto abilitato, eventualmente anche in difformità della scelta fatta all'atto dell'apertura dei singoli rapporti in ordine alla tecnica di comunicazione, fatte salve le limitazioni indicate al comma 3.
2. L'adesione comporta l'effetto descritto al successivo Articolo 2. Resta ferma la facoltà del Cliente di sostituire in ogni momento tale tecnica di comunicazione con quella di invio in formato "cartaceo" direttamente tramite il Servizio
3. Non sono oggetto di attivazione del Servizio di "Posta Personale" i rapporti sui quali il Cliente opera unicamente in veste di delegato. Per l'attivazione del Servizio a valere su rapporti cointestati si richiede l'assenso preventivo di tutti i cointestatari del rapporto medesimo, salvo che gli stessi siano tutti contestualmente ammessi a fruire del Servizio You Web.

Art. 2 – Oggetto e attivazione dell'opzione "Posta Personale"

Il Servizio "Posta Personale", attivato contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto ovvero successivamente tramite il Servizio "You Web", consente al Cliente di sostituire l'invio delle comunicazioni in formato cartaceo, a mezzo posta ordinaria, con la trasmissione in formato elettronico non modificabile delle stesse, relativamente ai rapporti sui quali il Servizio è reso attivo. Il Servizio viene attivato previo accordo di tutti i cointestatari dei rapporti interessati.

1. Con l'attivazione del Servizio, dalla stessa data, il Cliente accetta che le comunicazioni periodiche, le rendicontazioni, i documenti di sintesi, le comunicazioni relative alle principali operazioni dispositive e quelle concernenti l'operatività in strumenti finanziari, gli avvisi, le quietanze ed eventuali altre comunicazioni gli vengano rese disponibili in formato "elettronico" su supporto durevole all'interno dell'apposita sezione del Servizio "You Web", secondo i criteri di sicurezza e di autenticazione previsti per il Servizio stesso.
2. Con l'attivazione del Servizio la Banca mette a disposizione le comunicazioni relative ai rapporti esclusivamente con le modalità indicate nel comma precedente: tali comunicazioni sono, per l'effetto, equiparate a quelle inviate in formato cartaceo dal momento in cui sono messe a disposizione nella sezione riservata del sito relativo al Servizio "You Web". Resta conseguentemente onere del Cliente provvedere alla loro consultazione per averne tempestiva conoscenza.
3. Il Cliente dichiara di possedere una dotazione hardware/software che permetta la consultazione, il salvataggio e la riproduzione immutata nel tempo dei supporti trasmessi.

Art. 3 – Disattivazione del Servizio “Posta Personale”

1. Il Servizio può essere disattivato anche da uno solo dei cointestatari del rapporto mediante il Servizio stesso, se ammesso a fruirne, ovvero mediante richiesta scritta inviata alla Banca. Resta a carico del cointestatario che ha promosso la disattivazione l'onere di avvisare prontamente gli altri.
2. Resta inteso che il Cliente potrà in ogni momento, nel corso del rapporto, sostituire la tecnica di comunicazione su supporto “elettronico” con quella in formato “cartaceo” attivando tale modalità direttamente dal Servizio, con l'effetto di ripristinare l'invio della corrispondenza per posta ordinaria all'indirizzo comunicato all'atto dell'apertura dei rapporti.
3. Nei casi di cui ai comma precedenti la Banca provvede, tenuto conto dei tempi tecnici necessari.

Sottosezione IV – Dispositivo di sicurezza “One Time Password”

Art. 1

1. Il dispositivo OTP è un dispositivo di sicurezza che permette, a richiesta, la generazione di un codice composto da una sequenza di numeri da utilizzare solo per l'operazione richiesta. Il codice viene richiesto in fase di accesso al servizio, di autorizzazione delle disposizioni di pagamento e in ogni altro caso in cui sia necessario utilizzare la cosiddetta “autenticazione a due fattori”.
2. Il dispositivo OTP è contrassegnato da un codice numerico e viene rilasciato al cliente nell'ambito del servizio regolato dal presente contratto come disciplinato nelle relative “Norme per l'utilizzo del rapporto tramite i servizi You”. Il numero del dispositivo è riportato sul modulo di consegna dei codici di sicurezza (G350007), previsto, se del caso, in allegato al presente contratto per formarne parte integrante. La sottoscrizione del modulo suddetto vale come prova dell'avvenuta consegna del dispositivo.
3. Il dispositivo OTP può essere utilizzato per generare le password richieste di volta in volta nell'utilizzo del Servizio, ovvero le password da digitare, unitamente ai codici identificativi, in ogni altro contesto in cui ciò sia previsto nei rapporti del Cliente con la Banca, quale l'utilizzo di carte prepagate emesse dalla Banca per eseguire pagamenti protetti, sui siti internet abilitati, tramite sistemi di protezione anti-frode. E' espressamente vietato ogni altro utilizzo, così come la consegna del dispositivo OTP a terzi per qualsiasi ragione.
4. Per esigenze connesse alla protezione, sicurezza e alla efficienza dei servizi offerti, la Banca si riserva la facoltà di estendere l'utilizzo del dispositivo OTP anche a ulteriori servizi individuati nel tempo, qualora ricorrano le suddette necessità, dandone semplice comunicazione al Cliente.

Art. 2

1. Il Cliente si impegna a custodire il dispositivo OTP con diligenza, come stabilito più sopra all'art. 3 comma 1 delle presenti Norme, separatamente dagli altri codici identificativi del servizio, astenendosi da qualunque manomissione dello stesso.
2. In caso di smarrimento o sottrazione del dispositivo OTP, il cliente deve attenersi a quanto previsto più sopra all'art. 3 comma 2 delle presenti Norme. Al ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, la banca procede a sostituire il dispositivo OTP secondo le modalità indicate al successivo articolo 3.

Art. 3

1. Qualora il dispositivo OTP non risulti più funzionante (es. per esaurimento della batteria interna), il Cliente è tenuto a restituirlo alla filiale della Banca presso cui intrattiene il servizio in oggetto, la quale, nel perdurare del rapporto, rilascerà un nuovo dispositivo OTP con le modalità di cui all'art. 1 della presente Sezione.
2. Il cliente deve restituire dispositivo OTP alla banca nei seguenti casi:
 - scadenza per esaurimento della batteria dello stesso;
 - qualora la banca lo richieda in relazione al mancato adempimento degli obblighi assunti dal cliente con il presente contratto;
 - recesso dal presente contratto, fatta eccezione per il caso che il Cliente continui a fruire dei Servizi You in forza di altro contratto;
 - qualora dispositivo OTP manifesti malfunzionamenti da difetti di fabbricazione, nel qual caso gli verrà sostituito senza oneri aggiuntivi.

Sottosezione V FIRMA DIGITALE

Art. 1 - Firma digitale

1. Per espresso accordo tra le parti e con esclusivo riferimento alla sottosezione V, si conferisce validità ed efficacia equiparata alla forma scritta alla richiesta effettuata dal Cliente, mediante l'uso dei codici di accesso al Servizio e dei dispositivi di password monouso, di emissione del certificato qualificato di cui al paragrafo che segue.

Mediante l'Utilizzo del Servizio il Cliente può richiedere l'emissione del Certificato Qualificato (di seguito Certificato) emesso da Certificatore Accreditato e individuato e prescelto dalla Banca per la sottoscrizione di specifici documenti e atti con firma digitale, quale definita dall'articolo 1 lett. s del Dlgs 82 del 7 marzo 2005 e successive integrazioni. La firma così prodotta è una firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata correlate fra loro, che consente al Cliente tramite Ia chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, di rendere manifesta e di verificare la provenienza ed integrità di uno o più documenti informatici - ed è idonea a soddisfare il requisito della forma scritta, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, a condizione che, alla data di sottoscrizione del documento, il Certificato rilasciato al Cliente non sia scaduto, sospeso o revocato.

Il Certificato viene emesso da In.Te.S.A. S.p.A - con sede in Corso Orbassano 367, Torino - in qualità di Certificatore accreditato (di seguito Certificatore - con validità 3 (tre) anni - sulla base dei dati identificativi dell'Aderente forniti - su richiesta ed autorizzazione espressa del Cliente stesso - dalla Banca, che svolge l'attività di identificazione su incarico del Certificatore (cd. Registration Authority). All'atto della richiesta del Certificato, l'Aderente dovrà prendere visione del Manuale nonché della Informativa Privacy ai sensi dell'art 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 per le finalità specifiche del servizio di firma digitale.

La firma digitale è generata mediante l'utilizzo combinato del PIN di accesso al Servizio e della password monouso ottenuta dagli appositi dispositivi, e può essere utilizzata per la sottoscrizione di atti e documenti anche relativi a servizi e prodotti resi disponibili nell'area riservata del Servizio.

Le regole e le modalità per la richiesta e successiva gestione (rinnovo, sospensione e revoca) del Certificato e la connessa abilitazione alla generazione della firma digitale sono contenute nel Manuale Operativo del Certificatore Accreditato In.Te.S.A. S.p.A per la procedura di Firma Digitale nell'ambito del Servizio (di seguito Manuale), pubblicato a norma di legge sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale e disponibile nella specifica Sezione del Servizio.

Tutti i documenti e atti sottoscritti dal Cliente con firma digitale unitamente ai correlati documenti sottoscritti dalla Banca mediante apposizione della propria firma digitale a titolo di accettazione/proposta/ricezione, saranno resi disponibili nella sezione "Posta Personale" dell'ambiente riservato del Servizio, per la consultazione, la stampa o il salvataggio e conservati a termini di legge da apposito Conservatore nominato dalla Banca.

Lo scioglimento per qualunque motivo del contratto relativo al Servizio determina l'automatica cessazione contestuale all'abilitazione alla firma digitale e la revoca del Certificato in possesso del Cliente. La revoca del Certificato o la sospensione del medesimo ad opera della Banca e/o del Certificatore nei casi e con le modalità previste nel Manuale hanno effetto dalla data della pubblicazione - da parte del Certificatore dell'avvenuta sospensione o revoca nell'apposita Lista dei certificati sospesi o revocati disponibile sul sito del Certificatore stesso indicato nel Manuale.

Sezione V – NORME che REGOLANO la CARTA di DEBITO

CARTA ELETTRONICA di PAGAMENTO

Art. 1 – Oggetto

1. L'uso congiunto della Carta Elettronica di Pagamento, di seguito denominata Carta e del «Codice Personale Segreto», di seguito denominato P.I.N. (Personal Identification Number), identifica e legittima il titolare della Carta medesima, di seguito denominato Titolare, a disporre con modalità elettroniche del conto corrente a valere sul quale è stata rilasciata la Carta per usufruire dei Servizi più avanti disciplinati nelle apposite Sottosezioni delle presenti norme.
La disposizione s'intende autorizzata dal Titolare quando è stata disposta, secondo le modalità disciplinate nelle Sottosezioni, mediante l'utilizzo della Carta, congiuntamente al P.I.N. ove richiesto e, da tale momento, non è più revocabile.
2. L'utilizzo dei Servizi deve avvenire entro i limiti d'importo indicati sul presente contratto e con le modalità indicate nelle successive Sottosezioni ed in ogni caso entro il limite costituito dal saldo disponibile del conto corrente. Il Correntista, nel corso del rapporto, può concordare con la banca la modifica dei limiti di importo previsti nel richiamato modulo.
3. I limiti di importo e le modalità di cui al comma precedente, in relazione ad esigenze di efficienza, possono essere modificati dalla banca in qualunque momento mediante comunicazione scritta al titolare e tramite avvisi esposti nei locali della banca stessa, sulle apparecchiature previste dalle Sottosezioni, o nei locali nei quali le stesse sono installate, indicando in ogni caso, con un preavviso minimo di due mesi, la data di entrata in vigore delle modifiche medesime.
4. I limiti di importo e le modalità di cui al comma 2 possono essere modificati dalla banca anche senza preavviso al ricorrere di giustificati motivi connessi con uno o più dei seguenti elementi: sicurezza dello strumento, sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato e nel caso in cui l'utilizzo della Carta possa determinare un significativo aumento del rischio a valere sulla linea di credito che assiste il rapporto, fermo restando che la Banca comunicherà le modifiche al Titolare nel minor tempo possibile.

Art. 2 – Rilascio della Carta

1. La Carta resta di proprietà della banca, è strettamente personale e non può essere ceduta a terzi.
2. Ad ogni Carta viene assegnato un P.I.N., consegnato al Titolare in un plico sigillato al momento della richiesta della Carta o spedito all'indirizzo dallo stesso indicato. La banca garantisce la massima riservatezza nella predisposizione del P.I.N. ed è tenuta a non rivelarlo a terzi.
3. La banca consegna la Carta personalmente al Titolare presso la Filiale o, per esplicita richiesta di quest'ultimo, può inviare la Carta non ancora attivata al domicilio del Titolare, tramite il servizio postale: in questo caso sarà cura del Titolare provvedere all'attivazione della Carta, chiamando il Numero Verde della banca e seguendo le istruzioni che verranno impartite telefonicamente o tramite apposito servizio on line.
4. In caso di sostituzione della Carta in scadenza, la banca invia la Carta rinnovata al domicilio del Titolare tramite il servizio postale.

Art. 3 – Poteri di rappresentanza

1. L'intestatario del conto corrente a valere sul quale è rilasciata la Carta (il "Correntista") è tenuto a comunicare per iscritto alla banca le persone autorizzate a rappresentarlo nel ritiro e/o nell'utilizzo della Carta e del P.I.N., restando responsabile dall'uso della Carta e del P.I.N. medesimi da parte di tali persone.
2. In caso di persone giuridiche, la Carta deve essere rilasciata ed intestata a soggetto autorizzato ad operare sul conto, che ne diviene titolare, previa sottoscrizione da parte di quest'ultimo del presente contratto.
3. In caso di variazione del soggetto autorizzato, fermo restando quanto disposto dall'art. 9, la banca procederà al rilascio di una nuova Carta e del PIN.
4. La revoca ovvero la perdita dell'autorizzazione ad operare di cui ai precedenti commi sono opponibili alla banca dalle ore 24 del giorno in cui è pervenuta alla banca la relativa comunicazione.

Art. 4 – Custodia della Carta e del P.I.N.

1. Il Titolare è tenuto a custodire con ogni cura la Carta ed il P.I.N.; quest'ultimo, in particolare, deve restare segreto e non deve essere riportato sulla Carta né conservato insieme ad essa. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 5, il Correntista sopporta le conseguenze dannose che possano derivare dall'abuso o dall'uso illecito della Carta e del P.I.N. nei limiti stabiliti dall'art. 12 del "Contratto Quadro relativo ai Servizi di Pagamento".
2. In caso di danneggiamento o deterioramento della Carta, il Titolare è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni ed a consegnare la Carta alla banca nello stato in cui si trova.

Art. 5 – Smarrimento o sottrazione di Carta e/o P.I.N.

1. In caso di smarrimento o sottrazione della Carta, da sola ovvero unitamente al P.I.N., il Titolare è tenuto a chiedere immediatamente il blocco della Carta medesima telefonando, in qualunque momento del giorno e della notte, al Numero Verde indicato nel modulo che viene consegnato unitamente alla Carta e comunicando almeno le informazioni indispensabili per procedere al blocco della Carta e cioè: nome, cognome, luogo e data di nascita del cliente medesimo; inoltre, il cliente è tenuto anche a denunciare l'accaduto all'Autorità Giudiziaria o di Polizia.
2. Nel corso della telefonata l'operatore del Numero Verde comunicherà al titolare il numero di blocco. Successivamente, e comunque entro due giorni lavorativi bancari da quello della telefonata al Numero Verde, il Titolare dovrà confermare l'avvenuta segnalazione di blocco alla propria banca, personalmente ovvero mediante lettera raccomandata, telegramma o telefax, fornendo non appena possibile copia della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia ed indicando il numero di blocco.
3. Nel caso di impossibilità di utilizzo del Numero Verde, il Titolare è tenuto comunque a segnalare nel più breve tempo possibile l'accaduto alla propria banca, personalmente ovvero mediante lettera raccomandata, telegramma o telefax, fornendo copia della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia.
4. Appena ricevute le segnalazioni di cui ai precedenti commi, la banca provvede al blocco della Carta.
5. La segnalazione di smarrimento o sottrazione è opponibile alla banca dal momento in cui la stessa riceva le segnalazioni di cui ai precedenti commi e conseguentemente renda operativo nei tempi tecnici necessari il blocco della Carta.

Art. 6 – Erogazione dei Servizi Bancomat/PagoBancomat

1. La banca assicura il regolare funzionamento di tutte le sue apparecchiature negli orari indicati nelle Sottosezioni.
2. La banca si riserva la facoltà di modificare l'ubicazione delle apparecchiature sospendere o abolire i Servizi in qualsiasi momento, in relazione ad eventi connessi all'efficienza ed alla sicurezza dei Servizi medesimi.

Art. 7 – Addebito in conto

1. L'addebito in conto delle operazioni compiute viene eseguito dalla banca in base alle registrazioni effettuate automaticamente dall'apparecchiatura presso la quale è stata eseguita l'operazione.
2. Salvo quanto previsto dall'art. 1 comma 4 della Sottosezione B – Servizio Pago Bancomat, delle operazioni eseguite fa prova la comunicazione scritta rilasciata dall'apparecchiatura al momento dell'operazione.

Art. 8 – Recesso della banca

1. La banca si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento nei termini e con le modalità stabilite per il recesso dal rapporto di conto corrente a cui integralmente si rimanda per la relativa disciplina. Il Titolare è tenuto a restituire immediatamente la Carta, nonché ogni altro materiale in precedenza consegnato.
2. Il Correntista resta comunque responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione dell'uso dei Servizi successivamente al recesso della banca o nel periodo in cui abbia ricevuto dalla banca medesima eventuale comunicazione dell'esistenza di un temporaneo divieto di utilizzazione della Carta.

Art. 9 – Recesso del Titolare o del Correntista e obbligo di restituzione della Carta

1. Il Titolare ha facoltà di recedere dal presente contratto in qualunque momento, dandone comunicazione scritta mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata a Banco BPM S.p.A. – YouBanking – Via Per Vorno, 5/7 – 55060 Guamo – Capannori (LU), e restituendo la Carta, nonché ogni altro materiale in precedenza consegnato.
2. Il Titolare, o il Correntista, sono inoltre tenuti a restituire alla banca la Carta e detto materiale:
 - in caso di richiesta da parte della banca, entro il termine da questa indicato;
 - in caso di variazione del soggetto autorizzato ai sensi dell'art. 3, comma 2;
 - contestualmente alla richiesta di estinzione del conto corrente.
3. La Carta deve essere restituita dagli eredi in caso di decesso del Titolare e, in caso di sopravvenuta incapacità di agire del medesimo, dal legale rappresentante.
4. In ogni ipotesi di mancata restituzione, la banca dovrà procedere al blocco della Carta.
5. L'uso della Carta che non è stata restituita ai sensi del precedente art. 8 e del presente articolo, o in eccesso rispetto al saldo disponibile del conto corrente o al limite d'importo comunicato dalla banca, ferme restando le obbligazioni che ne scaturiscono, è illecito.

Art. 10 – Tempi di rimborso per addebiti non autorizzati

1. La Banca effettua il rimborso degli addebiti relativi ad operazioni non autorizzate disconosciute dal Titolare secondo quanto previsto dall'art. 9 delle "Norme generali che regolano i servizi di pagamento". La richiesta deve essere completa di tutta la documentazione indicata dalla Banca, disponibile presso le filiali.
2. Il rimborso è fatto sotto la condizione dell'esito dell'accertamento. Qualora a conclusione dello stesso emerga che non vi siano stati i presupposti del rimborso, la Banca ha facoltà di ripetere, entro il termine di prescrizione ordinaria, gli importi restituiti indebitamente, addebitando la Carta o il conto collegato e dandone comunicazione al Titolare.

Art. 11 – Norme applicabili

1. Per quanto non previsto dalle successive Sottosezioni, si applicano le norme da 1 a 10 della "Carta elettronica di pagamento".

Sottosezione A – Servizio Bancomat/ATM

Art.1

1. Il Servizio Bancomat/ATM consente al Titolare di prelevare denaro contante – entro i limiti d'importo e con le modalità indicati nel presente contratto – presso qualunque sportello automatico contraddistinto dal Marchio Bancomat.
2. La banca assicura il regolare funzionamento in circolarità del Servizio eccettuato un periodo di "sospensione", per necessità tecniche, dalle ore 02.00 alle ore 05.00 dal lunedì al venerdì, mentre è attivo 24 ore su 24 il sabato, la domenica ed i giorni festivi. Il funzionamento è garantito tutti i giorni 24 ore su 24 per operazioni disposte da apparecchiature Bancomat/ATM della Banca fatta eccezione per gli impianti situati all'interno di sportelli bancari o di altri locali in cui vi sia un orario di apertura al pubblico.
3. In caso di utilizzo errato rispetto a quanto previsto nel presente contratto o comunque in difformità dalle presenti disposizioni o per motivi di sicurezza, lo sportello automatico Bancomat può trattenere la Carta ed il Titolare è tenuto a contattare la banca.
4. In caso di difettoso funzionamento degli sportelli automatici il Titolare è tenuto a non effettuare

ulteriori operazioni.

Sottosezione B – Servizio Pago Bancomat

Art.1

1. Il Servizio PagoBancomat consente al Titolare di disporre pagamenti nei confronti degli esercizi e dei soggetti convenzionati – entro i limiti d'importo e con le modalità indicati nel presente contratto – a valere sul conto corrente del cliente medesimo, mediante qualunque Terminale POS contrassegnato o comunque individuato dal Marchio PagoBancomat. Il Servizio consente altresì al Titolare di disporre i suddetti pagamenti su apparecchiature diverse collegate al terminale POS, previa attivazione delle specifiche funzionalità mediante utilizzo congiunto della Carta e del P.I.N. (ad esempio, per ricarica cellulari GSM).
2. Il Servizio funziona negli orari di apertura al pubblico degli esercizi convenzionati.
3. In caso di difettoso funzionamento dei Terminali il Titolare è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni.
4. I pagamenti disposti tramite le suddette apparecchiature diverse dai Terminali POS risulteranno dall'apparecchiatura stessa in forma elettronica.

Sottosezione C – Servizio Self-Service

Art.1

1. La Carta consente al Titolare, tramite sportello automatico SELF-SERVICE, di accedere al sistema Informativo della Banca per ottenere informazioni sullo stato dei rapporti ed effettuare operazioni contabili sulle disponibilità dei rapporti indicati sul presente contratto, usufruendo degli sportelli automatici – propri e delle Banche aderenti al network QuiMultibanca – che la Banca abbia reso utilizzabili per l'effettuazione del servizio, con apposita transazione.

Art. 2

1. Al fine di tutelare il buon funzionamento e garantire la sicurezza dei Servizi resi utilizzabili con la Carta, la Banca ha facoltà, in qualunque momento, di bloccare l'utilizzo della Carta per tali Servizi, ove possibile con un preventivo preavviso ed in ogni caso con una comunicazione immediatamente successiva all'apposizione del blocco secondo le modalità stabilite dall'art. 7 del "Contratto Quadro relativo ai Servizi di Pagamento"; così pure nel caso di utilizzo improprio degli impianti o d'inosservanza delle presenti disposizioni, la Banca si riserva, inoltre, la facoltà di inibire al Titolare l'utilizzo degli sportelli abilitati.

Art. 3

1. L'addebito in conto delle somme viene eseguito dalla Banca in base alle registrazioni effettuate automaticamente dallo sportello SELF-SERVICE presso il quale è stata effettuata l'operazione. Alle operazioni contabili vengono applicate le valute proprie di ciascun servizio.

Sottosezione D – Servizio Pagamento pedaggi autostradali con la Carta (FAST PAY)

Art.1

1. Il Servizio di pagamento dei pedaggi autostradali (di seguito, per brevità, "Servizio") consente al Titolare della Carta di effettuare presso le barriere autostradali dotate di apposite apparecchiature e contraddistinte dal marchio "Fast pay", il pagamento dei pedaggi autostradali relativi a percorsi su tratti gestiti da società od enti convenzionati.
2. La Banca accrediterà alle società od agli enti convenzionati l'importo dei pedaggi sulla base delle registrazioni effettuate automaticamente sulle apparecchiature elettroniche installate presso i varchi autostradali, con contestuale addebito del conto corrente a valere sul quale opera la Carta secondo le norme ad esso relative.
3. Il Titolare prende atto che per l'utilizzo del Servizio non è prevista la digitazione del codice personale segreto e che la Carta potrà essere utilizzata, di volta in volta, per un solo autoveicolo, non essendo pertanto consentito convalidare il transito di altro veicolo, anche se al seguito del primo.

Art. 2

1. Il Servizio funziona di norma tutti i giorni, 24 ore su 24. Resta esclusa ogni responsabilità della Banca per interruzioni, sospensioni, irregolare o mancato funzionamento del servizio, in quanto non da essa direttamente gestito, tra le quali si indicano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il mancato o irregolare funzionamento delle apparecchiature elettroniche installate presso i varchi autostradali, sciopero anche del proprio personale o altre cause di forza maggiore.
2. La Banca rimane totalmente estranea ad eventuali controversie tra Titolare e società od enti convenzionati in ordine ai pedaggi pagati utilizzando il Servizio.
3. Al fine di tutelare il buon funzionamento e di garantire la sicurezza del Servizio medesimo, sia la Banca che le società o gli enti convenzionati hanno la facoltà, in qualsiasi momento, di procedere al blocco della carta, anche limitatamente alla presente funzionalità, senza necessità di preventivo preavviso al Titolare, ove possibile con un preventivo preavviso ed in ogni caso con una comunicazione immediatamente successiva all'apposizione del blocco secondo le modalità stabilite dall'art. 7 "Contratto Quadro relativo ai Servizi di Pagamento".

Art. 3

1. La Banca si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere, in qualsiasi momento, il servizio ovvero di recedere dal relativo contratto, nei termini e con le modalità stabilite per il rapporto di conto corrente a cui integralmente si rimanda per la relativa disciplina.

Art. 4

1. La contabilizzazione in conto corrente dell'importo dei pedaggi effettuati dal Titolare avverrà con un unico addebito mensile, comprensivo dei pagamenti effettuati nel mese precedente a quello dell'addebito, con valuta media ponderata calcolata sulla base delle date e degli importi dei singoli pedaggi, secondo quanto comunicato dalle società od enti che forniscono la prestazione.
2. La Banca conferma al correntista i pagamenti dei pedaggi unicamente sull'estratto di conto corrente.

Sottosezione E – Servizio Maestro**Art.1**

1. La Carta Bancomat/PagoBancomat abilitata al Circuito Maestro consente al Titolare di effettuare le seguenti operazioni a valere sul conto corrente sul quale è stata rilasciata:
 - prelievo di contante presso tutti gli sportelli automatici, di seguito definiti ATM, che prevedano l'abilitazione al circuito Maestro;
 - pagamento, mediante ordine irrevocabile di giroconto elettronico, della merce acquistata e dei servizi, presso tutti gli esercizi convenzionati dotati di appositi terminali, di seguito definiti P.O.S., abilitati al circuito Maestro;
 - pagamento tramite Internet o altri canali virtuali, telematici o telefonici.
2. Il Servizio suddetto è utilizzabile mediante digitazione del codice personale segreto, di cui all'art. 1 delle "Norme che regolano l'uso della Carta Elettronica di Pagamento", o, quando richiesto dall' esercente convenzionato, con sottoscrizione del documento di spesa; il cliente è tenuto ad esibire, se richiesto, prima dell'esecuzione dell'operazione, un documento di identità personale.
3. L'uso della Carta su Internet o su altri canali virtuali, telematici o telefonici, potrà prevedere modalità differenti senza sottoscrizione dello scontrino né digitazione del PIN. Per l'uso della Carta su Internet potrà essere richiesta l'iscrizione del Titolare a uno dei protocolli di sicurezza dei Circuiti Internazionali proposti, che garantiscono la sicurezza dei pagamenti e la tutela da utilizzi illeciti del numero di Carta. In tal caso, la mancata adesione a tali protocolli di sicurezza potrebbe non consentire al Titolare di effettuare la transazione. Agli acquisti effettuati dal Titolare tramite Internet si applicano le disposizioni di cui all'art. 56 del Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206).
4. Il Servizio Maestro, di seguito definito Servizio, funziona di norma negli orari vigenti nei singoli paesi.
5. L'ubicazione degli ATM e dei P.O.S. è determinata dagli enti installatori. Tali enti si riservano la facoltà di modificare tale ubicazione, nonché di sospendere od abolire il Servizio Maestro.

Art. 2

1. La banca assicura il regolare funzionamento del Servizio, tutti i giorni 24 ore su 24, fatta eccezione per gli sportelli automatici-ATM situati all'interno di Filiali della banca stessa o all'interno di altri locali in cui vi sia un orario di apertura al pubblico.
2. Il Titolare è tenuto ad utilizzare la Carta entro i limiti di importo e con le modalità indicati sul presente contratto.

Art. 3

1. Gli ATM ed i P.O.S. effettuano le operazioni previste dall'art. 1 nella moneta avente corso legale nel paese in cui sono installati.

Art. 4

1. Agli addebiti relativi alle operazioni effettuate con la Carta viene applicata la valuta del giorno in cui avviene l'operazione e, di norma, il cambio del giorno lavorativo bancario successivo.

Art. 5

1. L'utilizzo della Carta è sottoposto alle norme valutarie vigenti all'epoca dell'utilizzo.

Art. 6

1. La Banca rimane completamente estranea a qualsiasi contestazione e/o controversia relativa alla fornitura di merci e/o servizi che possa sorgere fra il Titolare ed i soggetti presso i quali sono installati i P.O.S..

Sottosezione F – Servizio versamento in conto corrente tramite cassa automatica Self Service**Art.1**

1. L'uso congiunto della Carta e del Codice Personale Segreto (P.I.N.) di cui all'art. 1 delle "Norme che regolano la Carta di Debito", identifica e legittima il Titolare a disporre del servizio "Versamento in conto corrente tramite cassa automatica Self Service" presso le apparecchiature che la Banca abbia reso utilizzabili per la fruizione del servizio medesimo.
2. Il servizio consente al titolare della Carta di versare su conti correnti al medesimo intestati o

cointestati o su cui è delegato ad operare ovvero ha comunque titolo a versare, banconote euro, assegni bancari tratti su banche italiane e assegni circolari emessi da banche italiane, tramite l'apposita cassa automatica Self Service, secondo le norme che seguono e quelle che regolano il rapporto di conto corrente.

Art. 2

1. La registrazione dell'accreditamento in conto corrente delle banconote versate tramite il Self Service avviene lo stesso giorno lavorativo in cui è stata eseguita l'operazione; l'importo versato è immediatamente disponibile in conto corrente; la valuta applicata decorre dal giorno di esecuzione del versamento.
2. La verifica delle banconote introdotte nel SELF SERVICE è effettuata dal SELF SERVICE medesimo nello stesso momento in cui viene eseguito il versamento. La Banca darà comunicazione al cliente qualora il SELF SERVICE dovesse riconoscere sospette di falsità delle banconote introdotte e procederà all'accredito in conto corrente per il solo importo delle banconote riconosciute valide.
3. Sullo scontrino rilasciato dal SELF SERVICE al termine dell'operazione di versamento verranno indicate anche le eventuali banconote (numero e taglio) riconosciute sospette di falsità. Il controvalore di dette banconote non viene accreditato in conto corrente.
4. La Banca dà notizia dell'accreditamento nel conto corrente delle banconote introdotte nel Self Service tramite lo scontrino rilasciato dal Self Service stesso al momento del versamento. In caso di mancato rilascio dello scontrino, il cliente ne darà immediata comunicazione alla Banca.

Art. 3

1. La verifica degli assegni introdotti nel SELF SERVICE è effettuata di norma giornalmente, esclusi i giorni non lavorativi, dal personale della Banca e l'accreditamento in conto corrente avviene, di norma, nel medesimo giorno della verifica; le valute applicate decorrono dal giorno di accreditamento.
2. La Banca darà comunicazione al correntista qualora avesse a riscontrare, direttamente o tramite organizzazione specializzata (Istituto di Vigilanza), irregolarità di qualsiasi genere negli assegni introdotti nel SELF SERVICE o differenze tra l'accertata consistenza dei valori e le indicazioni risultanti dai dati digitati dall'utente tramite la tastiera del SELF SERVICE e procederà all'accredito in conto corrente per il solo importo accertato.
3. La Banca è sollevata da ogni responsabilità per eventuali ritardi o disguidi in merito ai termini di presentazione degli assegni bancari e circolari introdotti nel SELF SERVICE ed il cui versamento si intende fatto con riserva di verifica e salvo buon fine, indipendentemente dalla valuta applicata.
4. Lo scontrino rilasciato dal SELF SERVICE al momento del versamento degli assegni, riportante i dati così come digitati dall'utente del SELF SERVICE medesimo, ha valore di promemoria, in quanto gli assegni saranno accreditati con riserva di verifica e salvo buon fine, nel rispetto delle norme che regolano il conto corrente, così come specificato nei precedenti commi 2 e 3.
5. La Banca dà notizia dell'accreditamento in conto corrente degli assegni versati inviando al correntista la relativa nota contabile.

Art. 4

1. La Banca assicura il regolare funzionamento delle sue apparecchiature e del servizio, con le modalità indicate nel presente contratto.
2. La Banca si riserva la facoltà di modificare l'ubicazione delle apparecchiature, sospendere, modificare o abolire il servizio, dandone comunicazione anche a mezzo di avviso esposto in Filiale.